SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 marzo 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. **20**.

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030). . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Guazzora. (23A01458) . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Foresto Sparso. (23A01459) . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Dosso del Liro. (23A01460) . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2023.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023. (23A01607) . *Pag.* 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2023.

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. (23A01540). . . . . *Pag.* 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 dicembre 2022.

Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica. (23A01535). . . . . . . *Pag.* 11

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giovanni Lettimi» di Rimini. (23A01415). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giuseppe Verdi» di Ravenna. (23A01416) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Luigi Boccherini» di Lucca. (23A01417) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «P.I. Tchaikovsky» di Nocera Terinese. (23A01418). . . . . *Pag.* 27

Ministero della salute

DECRETO 3 febbraio 2023.

Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato. (23A01570). . . . . *Pag.* 30

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 1° marzo 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «E.T.I.C.A. Energy to Increase Children Assistance cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (23A01509). . . . . . *Pag.* 31

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° marzo 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 971). (23A01506). . . . . *Pag.* 32

ORDINANZA 1° marzo 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo. (Ordinanza n. 972). (23A01507). . . . *Pag.* 34

ORDINANZA 1° marzo 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, nell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e nella fascia costiera della Provincia di Venezia. (Ordinanza n. 973). (23A01508). . . . . *Pag.* 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tabelecleucel, «Ebvallo». (Determina n. 35/2023). (23A01374) . *Pag.* 37

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di abaloparatide, «Eladynos». (Determina n. 36/2023). (23A01375) *Pag.* 40

DETERMINA 24 febbraio 2023.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per i farmaci JAKi (upadacitinib) nel trattamento della spondilite anchilosante. (Determina n. DG/64/2023). (23A01343) . . . . *Pag.* 42

DETERMINA 24 febbraio 2023.

Rettifica e integrazione della determina n. DG/33/2023 del 20 gennaio 2023 concernente l'integrazione delle condizioni negoziali relative ai medicinali a base di «Formoterolo Fumarato. (Determina n. DG/66/2023). (23A01344) . . . . *Pag.* 45

DETERMINA 24 febbraio 2023.

Introduzione della scheda di prescrizione cartacea per i farmaci JAKi (baricitinib, filgotinib, tofacitinib, upadacitinib) per l'artrite reumatoide. (Determina n. DG/67/2023). (23A01345) . . . . *Pag.* 47

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Relazione sul sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) relativa all'anno 2022 (articolo 1, comma 6, legge n. 144/1999). (Delibera n. 62/2022). (23A01541) . . . . *Pag.* 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex» (23A01442) *Pag.* 86

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» (23A01443) . *Pag.* 87

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina acetato, «Minirin/DDAVP». (23A01461) . . . . *Pag.* 87

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leponex» (23A01462) *Pag.* 88

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almogran» (23A01463) . . . . *Pag.* 89

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epitiram» (23A01464) *Pag.* 89

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Tillomed» (23A01465) . . . . *Pag.* 90

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe Sandoz». (23A01466) . . . . *Pag.* 91

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di landiololo cloridrato, «Landiobloc». (23A01467). *Pag.* 92

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (23A01510) . . . . *Pag.* 93

Avviso relativo alla determina n. 14 del 24 gennaio 2023, recante: «Classificazione del medicinale per uso umano "Xempozyme", ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189». (23A01511) . . . . *Pag.* 95

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti Pescara

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (23A01472). . . . . *Pag.* 95

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (23A01473). . . . . *Pag.* 95

Ministero dell'interno

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Piedimonte Matese. (23A01468). . . . . *Pag.* 95

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pizzone. (23A01469). . . . . *Pag.* 95

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pietradefusi. (23A01470) . . . . *Pag.* 95

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previsti nel bando transnazionale congiunto 2023 lanciato da KDT JU, nell'ambito dei Partenariati Horizon Europe - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (23A01471) . *Pag.* 96

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. **20**.

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI

Art. 1.

Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto è comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Art. 2.

Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22:

1) al comma 2, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «d-*bis*) asseverazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2.»;

2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione.».

4) dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

«5-*quater*. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.».

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.».

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.».

c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis* (*Verifiche*). — 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4,

la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-*bis*.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Art. 3.

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;

b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;

d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, gli stranieri»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-*bis*.».

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».

Art. 4.

Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

b) al comma 3-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

c) al comma 3-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.».

Art. 5.

Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori ri-

chiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

2. L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente: «4-*quater*. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria.».

Art. 6.

Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-*ter* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.

3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Art. 7.

Protezione speciale

1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Art. 8.

Disposizioni penali

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e al comma 3 le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina)*. — 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *a)*, *d)* ed *e)*. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-*ter*.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-*quinquies*, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

2. All'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-*bis*,».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter*,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis*,».

4. All'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis*), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis*».

Art. 9.

Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale

1. All'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso».

2. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera *f)*,».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.

Art. 10.

Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

23G00030

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Guazzora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle conclusioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Guazzora (Alessandria);

Considerato altresì che, in data 15 giugno 2022, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Guazzora (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guazzora (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pierino Cereda.

Il citato amministratore, in data 15 giugno 2022, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guazzora (Alessandria).

Roma, 22 febbraio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Foresto Sparso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Foresto Sparso (Bergamo);

Considerato altresì che, in data 12 febbraio 2023, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Foresto Sparso (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Foresto Sparso (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gennaro Bellini.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2023, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Foresto Sparso (Bergamo).

Roma, 22 febbraio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Dosso del Liro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Dosso del Liro (Como);

Considerato altresì che, in data 11 febbraio 2023, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Dosso del Liro (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Dosso del Liro (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Luciana Palo.

Il citato amministratore, in data 11 febbraio 2023, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dosso del Liro (Como).

Roma, 22 febbraio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01460

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2023.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, rubricato «Modello unico di dichiarazione», ove si prevede, al comma 1, lettera *a)* che, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme finalizzate a «individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica»;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, recante disposizioni transitorie, ove si prevede che, in attesa dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994, ove si prevede che, a seguito dell'adozione del modello unico di dichiarazione, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello;

Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha come riferimento, gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti, nonché il Titolo II della medesima Parte IV, relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi

- CONAI, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE, relativa ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante «Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante «Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»;

Vista la decisione 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, come modificata con decisione di esecuzione 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione 2005/293/CE della Commissione, del 1° aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione 2009/851/CE della Commissione, del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

Vista la decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 28 marzo 2018, n. 69 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la decisione delegata (UE) 2019/1597 del 3 maggio 2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019 che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/2193 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 15 maggio 2019, n. 62 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 31 marzo 2020, n. 78 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 22 settembre 2020, n. 188 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1° ottobre 2021 recante «Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande»;

Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la determina ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento ordinario - n. 4, recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, del 27 settembre 2022, n. 152, recante il «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la nota n. 19579 del 14 luglio 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministero dell'interno, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della salute, all'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e all'Unioncamere - Unione delle Camere di commercio, industria e artigianato, di comunicare se ritenessero necessario, ovvero opportuno, apportare modifiche ed integrazioni al vigente modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

Vista la nota n. 22407 dell'8 agosto 2022, con la quale, il Ministero della transizione ecologica, ha comunicato la necessità di procedere all'aggiornamento, per l'anno 2023, del modello di dichiarazione ambientale (MUD), rappresentando di avere avviato, a tal fine, un'interlocuzione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale;

Vista la nota n. 158257 del 15 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale - ISPRA, ha trasmesso una proposta di versione aggiornata del vigente modello di dichiarazione ambientale (MUD), predisposta al fine di consentire di acquisire, attraverso il modello, i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea;

Vista la nota n. 195 del 3 gennaio 2023, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Ministero dell'interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, all'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e all'Unioncamere - Unione delle Camere di commercio, industria e artigianato, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'aggiornamento del modello di dichiarazione ambientale (MUD), predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiedendo di far pervenire una nota di condivisione dello schema del provvedimento, o eventuali osservazioni;

Viste le note di condivisione:

a) n. 470 del 10 gennaio 2023 di Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) n. 890 dell'11 gennaio 2023 del Ministero della salute;

c) n. 1498 del 12 gennaio 2023 dell'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale;

d) n. 3383 del 13 gennaio 2023 del Ministero dell'interno;

e) n. 913 del 13 gennaio 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy;

f) n. 730 del 13 gennaio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano è stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 596

AVVERTENZA:

Gli allegati al presente decreto sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi).

23A01607

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2023.

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», e in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», e integrato ai sensi dell'art. 26, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 142 del 21 settembre 2022;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione, sul territorio nazionale, di tutte le iniziative di carattere straordinario di assistenza alla popolazione finalizzate al superamento della grave

emergenza umanitaria determinatasi a seguito degli accadimenti in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 35.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato ulteriormente integrato di euro 55.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dato atto che per il finanziamento delle attività e degli interventi, con i richiamati provvedimenti normativi primari, sono state rese disponibili ulteriori risorse finanziarie straordinarie, allo scopo di consentire l'attivazione e gestione di peculiari forme e modalità di assistenza ed accoglienza individuate dai medesimi provvedimenti, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata normativa unionale e nazionale di recepimento;

Visto l'art. 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022 e con cui si prevede che eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'art. 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902 e n. 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022 e, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del 9 febbraio 2023 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Considerato che il perdurare della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un costante afflusso di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea, cui consegue il permanere delle esigenze volte ad assicurare il soccorso, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione che, a seguito del citato contesto emergenziale, sta accedendo al territorio nazionale;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le diverse misure in materia di accoglienza poste in essere;

Considerato quanto comunicato dalla Commissione europea circa la prosecuzione automatica di un ulteriore anno, a livello unionale, degli effetti della direttiva sulla protezione temporanea;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 febbraio 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A01540

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 2022.

Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 4;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

Vista la misura del PNRR M2C4 Riforma 4.2: «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati» che «mira a ridurre l'attuale frammentazione del numero di operatori, che al momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese ci si attende che la riforma definisca gli incentivi più adeguati per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, introduce un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e un sistema di tariffe che rispecchia meglio ed è maggiormente in linea con il principio "chi inquina paga", evitando al contempo l'espansione dei sistemi irrigui esistenti. Le misure devono essere adottate in cooperazione con le regioni in cui la gestione delle risorse idriche è attualmente più problematica»;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare:

la *milestone* M2C4-2 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» prevede, nell'ambito della misura M2C4 riforma 4.2, entro il 30 settembre 2022, che la legge/i regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche devono come minimo:

ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito territoriale ottimale;

prevedere incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento;

stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del

2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visto l'art. 154, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», ai sensi del quale «Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga", e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale»;

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e prevede che «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi inquina paga"», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la «definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 88;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60 CE, recante «norme in materia ambientale», e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 119, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 che stabiliscono «1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del Titolo II della parte terza del presente decreto, le autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga". 2. Entro il 2010 le autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: *a)* i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; *b)* le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali

quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato 10 alla parte terza del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 di «Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 231 del 3 ottobre 2012;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 «Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2015 recante «Linee guida per regolamentazione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»;

Considerato che è necessario stabilire i principi ed i criteri per assicurare un'omogenea disciplina nazionale per la determinazione dei canoni di concessione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006 è necessario approntare un'adeguata politica dei prezzi dell'acqua che incentivi un uso razionale delle risorse e contribuisca in tal modo sia al perseguimento degli obiettivi ambientali che ad un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi a carico dei diversi settori di impiego dell'acqua, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;

Considerato che il canone di concessione di derivazione d'acqua rappresenta uno strumento per l'internalizzazione e la copertura dei costi ambientali e della risorsa secondo il principio chi inquina paga;

Ritenuto che nella fissazione dei criteri per la determinazione dello stesso occorre contemperare tutti gli aspetti inerenti all'uso della risorsa idrica, alla tutela e salvaguardia del bene acqua, al soddisfacimento dei fabbisogni per i vari usi e alla sostenibilità economica e finanziaria;

Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 21 dicembre 2022, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per la determinazione dei canoni di concessione di derivazione d'acqua per i diversi usi

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga».

2. I criteri generali, di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato A «Criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica» che è parte integrante del presente decreto.

3. I criteri riportati nell'allegato A, mediante i quali le regioni e le province autonome adegueranno i canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche recependoli nelle proprie discipline, entreranno in vigore il 31 dicembre 2022.

Art. 2.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2022

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 203

ALLEGATO *A*

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'UTENZA DI ACQUA PUBBLICA

Premessa

L'acqua è bene pubblico, ovvero è un bene appartenente al demanio necessario, destinata al soddisfacimento di una funzione pubblica, e può formare oggetto di diritti a favore di terzi, solo nei modi e nei limiti stabiliti da leggi specifiche (Cassazione, Sezione II, sentenza 17 marzo 1998, n. 2844). L'attribuzione ai privati di diritti di godimento sui beni del demanio idrico si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione dietro il pagamento di un canone. Questa prestazione economica, dotata di una tutela rinforzata di stampo pubblicistico, essendo calcolato sulla base dei moduli d'acqua prelevata (1 modulo = 100 l/s), non soddisfa appieno il principio di attuazione di una politica dei prezzi che razionalizzi il consumo, ovvero che sia fattore di contenimento della domanda in modo da contribuire a ridurre la pressione sulle risorse idriche come sancito dalla direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque - DQA), che rappresenta la norma quadro per le politiche di gestione della risorsa idrica in Europa.

La direttiva 2000/60/CE ha, tra i suoi principali obiettivi, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità.

La DQA poneva l'anno 2010 (disposizione trasposta nel nostro ordinamento all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006) come termine entro il quale gli SM avrebbero dovuto adottare politiche dei prezzi dell'acqua che incentivassero gli utenti ad usare le risorse in modo efficiente, contribuendo con ciò al perseguimento degli obiettivi ambientali e ad un adeguato contributo al recupero del costo dei servizi a carico dei diversi settori di impiego dell'acqua, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

In particolare, l'art. 9 della DQA prevede che gli «Stati membri provvedono ... a:

che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva;

un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".».

Sostanzialmente la DQA introduce un nuovo approccio nella gestione della risorsa idrica, gli indicatori economici entrano in un processo di valutazione integrato, finalizzato a supportare il processo decisionale sia con riferimento alle misure infrastrutturali che, soprattutto, a quelle finalizzate alla riduzione dei prelievi e alla riduzione dei carichi inquinanti. La DQA afferma che gli obiettivi di qualità dei corpi idrici possano conseguirsi anche attraverso l'attuazione di una politica dei prezzi che disincentivi lo spreco, ovvero che sia fattore di contenimento della domanda e conseguente riduzione della pressione sui corpi idrici con effetti favorevoli sull'uso e l'inquinamento. Come confermato dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione più sostenibile delle risorse idriche) del 26 luglio 2000, che promuove la politica dei prezzi quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico.

Inoltre, in ragione di quanto stabilito nell'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 del 22 giugno 2021, ed in particolare per quanto riguarda la Missione 2 Componente 4 «Tutela del territorio e della risorsa idrica», in ottemperanza alla Riforma 4.2 «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati» Misura M2C4-2, entro settembre 2022, devono essere emanate riforme e regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche che devono come minimo:

a) Ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero ambito territoriale ottimale (Disposizione inserita nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 - art. 22, comma 1-*quinquies*);

b) Prevedere incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare persostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento (Disposizione inserita nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 - art. 16, comma 1, lettera *b)*);

c) Stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga» (Disposizione inserita nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 - art. 16, comma 1, lettera *a)*).

Pertanto, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni della DQA nel rispetto dei principi dalla stessa sanciti e adempiere al punto *c)* sopra citato, è urgente operare un'armonizzazione dei principi e dei criteri di riferimento per la determinazione dei canoni di concessione di derivazione d'acqua per i vari usi, ed emanare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

La normativa nazionale di riferimento

A livello nazionale, l'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006 sancisce:

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del Titolo II della parte terza del presente decreto, le autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».

2. Entro il 2010 le autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: *a)* i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; *b)* le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato 10 alla parte terza del presente decreto.

3. Nei piani di tutela di cui all'art. 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3-*bis*. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'art. 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle autorità di bacino ai sensi dell'art. 71 del presente decreto.

Il successivo art. 154 del decreto legislativo n. 152/2006, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera *a)*, legge n. 233 del 2021, prevede, al comma 3, che «Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni

di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga", e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale».

Il decreto n. 29 del 13 febbraio 2017 della *ex* DG STA del MITE, prescrive che le derivazioni siano assoggettate ad una accurata valutazione dell'impatto sui singoli elementi di qualità caratterizzanti lo stato (e l'obiettivo) di qualità presente nel corpo idrico esaminato, al fine di valutarne l'eventuale scadimento di classe, attraverso una prima fase di *screening* ed una seconda fase di dettaglio, in cui tutti gli elementi di qualità (idrologici, idromorfologici, biologici, chimici) sono analizzati, verificandone l'eventuale scadimento. Gli impatti attesi vengono poi confrontati con il valore ambientale dei corpi idrici interessati, determinando, così, il rischio ambientale generato dalla derivazione.

I principi generali

Le utenze di acqua pubblica, legittimate al prelievo dall'autorità competente (regione o provincia) mediante un provvedimento concessorio, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo. Infatti, a fronte del prelievo, la disciplina nazionale in materia di utilizzo dell'acqua, riconducibile *in primis* al testo unico 1775/1933, prevede il pagamento di un canone di concessione quale corrispettivo per la concessione di derivazione d'acqua.

Il canone di concessione è:

commisurato alla portata prelevata (modulo = 100 l/s. Per il solo uso di produzione di forza motrice, il canone è commisurato al kilowattora - Kw);

diversificato in base ai diversi usi, identificati ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» in base alla disciplina emanata dalle regioni per effetto del conferimento di funzioni e compiti operato dal decreto legislativo n. 112/1998:

potabile;

industriale;

irriguo;

forza motrice (idroelettrico);

ittiogenico;

antincendio;

igienico;

altro.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico dallo Stato alle regioni, iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e conclusosi con il decreto legislativo n. 112/1998, l'adeguamento dei canoni e il relativo incasso spetta alle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

All'attualità, si hanno canoni differenti da regione a regione e occorre che tale differenziazione sia maggiormente rispondente, secondo i principi e i criteri che si vogliono definire con il presente decreto, ad un processo valutativo delle realtà territoriali di riferimento, siano esse idrologiche, idrauliche, ambientali, morfologiche, economiche ecc.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 152 del 2006 di recepimento della direttiva 2000/60/CE, all'art. 154, comma 3, è stato previsto, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, che sia emanato un decreto, su proposta del MEF di concerto con il MASE e con il MASAF, in cui siano stabiliti i criteri generali per la determinazione da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, nel rispetto dei principi del «*full cost recovery*» (FCR) (di cui al comma 1 del medesimo articolo, all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006 e all'art. 9, comma 1, della DQA), del «chi inquina paga» e del principio dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica sanciti dalla DQA, in modo da garantire, coerentemente con quanto previsto dal citato comma 3 dell'art. 154, riduzioni del canone nei casi in cui il concessionario attui un riuso delle acque a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

Il principio del *full cost recovery* implica che siano coperti attraverso il contributo dei diversi utilizzatori della risorsa tutti i costi generati dall'utilizzo, siano essi finanziari, ambientali e della risorsa. Il concetto di *full cost recovery* non deve essere letto in maniera assoluta come copertura integrale di tutti i costi esistenti ma come copertura di tutti quei costi che risultano sostenibili ed efficienti, come determinato dall'analisi economica dei piani di gestione, assicurando quindi un adeguato contributo al recupero dei costi e non la loro copertura totale.

Il principio del chi inquina paga prevede che ogni utilizzatore della risorsa contribuisca, sulla base delle pressioni e degli impatti esercitati sulla stessa, alla copertura del costo generato.

Il principio dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa prevede che sia determinato un meccanismo di premialità - penalità mediante il quale sia incentivato l'utilizzo razionale della risorsa.

In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 9 della DQA, il conseguimento di tali principi deve essere garantito anche mediante un'adeguata politica dei prezzi, alla quale deve concorrere anche il canone di concessione. Nel merito, si richiama quanto sancito dal decreto ministeriale n. 39/2015, che individua nel canone di concessione una delle leve finanziarie per il recupero dei costi ambientali e della risorsa.

Sono altresì principi fondamentali della materia, di cui si tiene conto, quelli della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava (Corte costituzionale sentenze n. 85/2014 e n. 158/2016).

Pertanto, in sintesi, l'individuazione dei criteri generali per la disciplina di determinazione dei canoni di derivazione risponde all'esigenza di:

dare attuazione a specifiche disposizioni normative (articoli 119 e 154 del decreto legislativo n. 152/2006);

armonizzare a livello nazionale i principi e i criteri alla base della disciplina di determinazione dei canoni;

rendere la modalità di adeguamento dei canoni rispondente compiutamente ai requisiti imposti dalla direttiva 2000/60/CE;

applicare una politica dei prezzi dell'acqua che ne incentivi un uso razionale ed efficiente (art. 9 della direttiva 2000/60/CE);

applicare il principio del recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa (art. 9 della direttiva 2000/60/CE, articoli 119 e 154 del decreto legislativo n. 152/2006), secondo il principio chi inquina paga.

La DQA in tema di politiche dei prezzi dell'acqua:

afferma che anche attraverso un'adeguata politica dei prezzi è possibile favorire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della risorsa e conseguire un'utilizzazione accorta e razionale di questa;

dispone che la struttura dei prezzi sia applicata valutando gli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità. La sostenibilità rappresenta un equilibrio tra la necessità di non lasciare insoddisfatta la domanda di acqua con quella di non incoraggiare modelli insediativi e produttivi eccessivamente idroesigenti, depauperativi e/o fortemente impattanti o che richiedano costi eccessivi per l'approntamento dei relativi servizi e degli interventi di tutela e/o ripristino e mantenimento ambientale;

impone che vi sia una stretta correlazione tra il risultato dell'analisi delle pressioni e degli impatti e le misure necessarie a colmare il gap esistente tra lo stato del corpo idrico e il raggiungimento dell'obiettivo di qualità, privilegiando le misure più idonee ed efficienti in termini di costi volte a garantire che le acque raggiungano un buono stato, in modo da risolvere il divario prestazionale persistente.

Poiché il canone di concessione di derivazione d'acqua rappresenta il primo strumento finanziario per l'internalizzazione e la copertura dei costi ambientali e della risorsa secondo il principio chi inquina paga, nella fissazione dei criteri per la determinazione dello stesso occorre contemperare tutti gli aspetti inerenti all'uso della risorsa idrica, dalla tutela e salvaguardia del bene, dal soddisfacimento dei fabbisogni per i vari usi, fino alla sostenibilità economica e finanziaria.

Il canone di derivazione è lo strumento amministrativo che attribuisce un controvalore monetario alla risorsa idrica e pertanto deve contribuire alla copertura dei costi ambientali e della risorsa mediante la concorrenza al finanziamento delle misure, individuate dai piani di gestione delle acque, come previsto dal decreto ministeriale n. 39/2015 quale costi ambientali e della risorsa.

I principi e i criteri definiti nel presente provvedimento devono garantire, nel rispetto degli obblighi ed obiettivi fissati dalla direttiva 2000/60/CE, anche il principio dell'invarianza della finanza regionale.

In sintesi, nel rispetto della normativa vigente, è necessario che i canoni siano determinati tenendo conto:

a) ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo n. 152/2006:

delle pressioni e degli impatti che l'uso genera sul corpo idrico interessato;

delle pressioni e degli impatti sul corpo idrico recettore delle restituzioni puntuali;

delle caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;

della quantità e della qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;

degli usi a cui la risorsa è destinata;

b) coerentemente a quanto sancito dall'art. 9 del testo unico 1775/1933, così come modificato dall'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006:

dell'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;

delle effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

delle caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;

della quantità e della qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;

c) Ai sensi dell'art. 12-*bis* del testo unico 1775/1933, comma 3, così come modificato dall'art. 96 del decreto legislativo n. 152/2006:

della necessità di prevedere la triplicazione del canone di concessione, qualora le acque di qualità o comunque riservate al consumo umano siano concesse ad usi diversi dal potabile.

Infine, va considerato che, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, in particolare del comma 1 e del comma 6, per il rispetto dell'equilibrio di bilancio «I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

Criteri per la determinazione del canone

Ai sensi dell'art. 9 della DQA e degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di incentivare un uso razionale della risorsa e concorrere al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla medesima direttiva, il canone di concessione, definito per ogni uso, deve essere determinato, fatte salve le disposizioni delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ove compatibili con la normativa eurounitaria, tenendo conto:

della quantità d'acqua prelevata (fattore di proporzionalità) e della quantità e qualità di risorsa restituita (art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come modificato dall'art. 96 del decreto legislativo n. 152/2006);

delle variabili che sintetizzano aspetti che influiscono sul raggiungimento degli obiettivi della DQA (fattore correttivo), come di seguito definiti.

Nella determinazione del fattore correttivo occorre tener conto almeno:

a) del rischio correlato alla derivazione di non raggiungimento degli obiettivi ambientali, così come definito dalle direttive emanate dalle autorità di bacino distrettuali in applicazione del DD 29/2017;

b) dell'impatto che la restituzione puntuale a valle dell'uso esercita sul corpo idrico ricettore, in termini di eventuale ostacolo al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi ambientali;

c) della sussistenza di rilasci atti a garantire portate maggiori rispetto a quelle necessarie a garantire il deflusso ecologico a valle della derivazione stessa e di altre eventuali esternalità positive.

Per le nuove concessioni di derivazione il canone di derivazione dovrà tener conto di quanto sopra specificato.

Per le concessioni di derivazione in essere e fino al rinnovo delle stesse, per l'adeguamento del canone di concessione le regioni provvederanno mediante un processo di avvicinamento graduale a quanto previsto per le nuove concessioni, individuando tra i parametri previsti dal medesimo decreto quelli maggiormente confacenti alle derivazioni in essere e quindi immediatamente applicabili.

Criteri specifici per la determinazione del canone di concessione per alcune tipologie di uso

Uso potabile

L'acqua è un bene primario essenziale alla vita e, pertanto, secondo la normativa nazionale, l'uso potabile è prioritario rispetto agli altri usi. Infatti, l'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate all'uso potabile, potranno essere destinate ad altri usi solo nei casi tassativamente previsti dalla normativa di settore (art. 12-*bis* del testo unico 1775/1933).

L'uso della risorsa idrica a scopo potabile richiede il rispetto di parametri di potabilità stabiliti all'attualità dal decreto legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni.

A riguardo, per completezza di informazione, si richiamano le nuove disposizioni previste dalla direttiva comunitaria sulle acque potabili, ovvero la direttiva 2020/2184, entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e a cui gli Stati membri si dovranno conformare entro gennaio 2023. Tra queste, in particolare, la revisione dei vecchi parametri e introduzione di nuovi, e la valutazione del rischio (Piani di sicurezza delle acque - *Water Safety Plans*), concetto questo, in realtà, già previsto dalla direttiva 2015/1787, recepita in Italia con il decreto ministeriale 14 giugno 2017.

La disposizione che segue potrà essere applicata a tutte quelle concessioni di derivazione per le quali è richiesto il rispetto dei parametri di potabilità.

Qualora la risorsa idrica al prelievo non sia conforme a tali parametri e richieda per l'utilizzo un trattamento di potabilizzazione con relativo investimento teso a riportare i parametri difformi ai valori di norma, esclusa la semplice disinfezione (es. clorazione), potrà essere prevista una riduzione del canone di derivazione fino ad un massimo del 50%.

L'amministrazione competente provvederà ad applicare tale riduzione previa presentazione di istanza da parte del concessionario o del gestore del servizio idrico integrato, corredata da idonea documentazione dell'autorità sanitaria territorialmente competente, attestante la non conformità dei parametri di potabilità al decreto legislativo n. 31/2001 e da documentazione attestante gli interventi che verranno attuati per il ripristino di tali parametri, i tempi di realizzazione e i relativi costi di investimento.

Per il servizio idrico integrato la riduzione potrà essere applicata:

a) solo nel caso in cui le perdite di rete di acquedotto siano sotto al 20% dell'acqua derivata;

b) limitatamente al periodo di ammortamento dell'investimento;

c) a condizione che gli interventi siano approvati e autorizzati dall'ente di governo d'ambito coerentemente con la pianificazione d'ambito e il conseguente piano tariffario sia approvato dall'ARERA secondo le modalità di regolazione dalla stessa previste o dall'equivalente sistema di gestione previsto per le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta.

Per l'uso potabile in autoapprovvigionamento la riduzione sarà applicata limitatamente al periodo di ammortamento dell'investimento necessario e solo nel caso in cui non sia possibile allacciarsi a pubblico acquedotto.

Le amministrazioni competenti potranno prevedere specifiche agevolazioni per derivazioni di acque superficiali o sotterranee di portata inferiori a 5 l/sec, nel caso di usi potabili a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, malghe, casere, baite tipiche dell'ambiente rurale montano, non destinate ad usi produttivi e/o commerciali, funzionali anche alla manutenzione ambientale.

Uso irriguo

L'agricoltura è un settore strategico per l'economia del paese e contemporaneamente può svolgere, attraverso le buone pratiche, un ruolo primario per il perseguimento di fondamentali obiettivi ambientali quali la ricarica degli acquiferi, la valorizzazione e la tutela del paesaggio, il mantenimento della sicurezza e della funzionalità idraulica del territorio e il contenimento dell'erosione del suolo, il sequestro del carbonio, il

mantenimento/incremento della biodiversità vegetale e animale anche mediante il mantenimento di aree umide. Per tali ragioni, subordinatamente all'uso potabile, quello irriguo è considerato prioritario rispetto agli altri usi e ne vanno riconosciute le funzionalità ambientali.

Il canone di derivazione per l'uso irriguo deve tenere conto della quantità di risorsa idrica prelevata e dell'impatto generato sui corpi idrici dal medesimo prelievo, quantificato come costo ambientale nell'ambito dell'analisi economica dei piani di gestione per gli usi irrigui.

Nella determinazione dei canoni per uso irriguo, si potrà attuare una riduzione del canone, solo in presenza di un sistema di misurazione dei volumi, laddove previsto dai regolamenti emanati dalle regioni, ordinarie e a statuto speciale, e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a recepimento delle linee guida del MIPAAF di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2015 e nel caso in cui lo stato del corpo idrico interessato dal prelievo sia buono.

Qualora lo stato del corpo idrico interessato dal prelievo sia inferiore a buono per motivi quantitativi e le cause siano imputabili, in base all'analisi delle pressioni, anche in quota parte al prelievo irriguo, tale riduzione non può essere applicata.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2-*bis*, del testo unico 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 del decreto legislativo n. 152/2006, per l'uso irriguo in autoapprovvigionamento le regioni, ordinarie e a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno applicare il canone sulla portata massima derivabile o applicare un canone di concessione a progressione non lineare sul quantitativo prelevato (misurato o stimato), anche al fine di conseguire una gestione virtuosa della risorsa e comunque incentivare l'uso efficiente della stessa nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 9 della DQA e dagli articoli 119 e 152 del decreto legislativo n. 152/2006.

Tra le pratiche di uso efficiente della risorsa rientra il possibile riuso delle acque reflue depurate, così come disciplinato dal decreto ministeriale 185 del 12 giugno 2003 «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue», e dalle future integrazioni normative che si renderanno necessarie per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

Uso industriale

Nella determinazione dei canoni per uso industriale, nel caso in cui il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, le regioni, ordinarie e a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno prevedere una riduzione del canone, ai sensi dell'art. 154, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, fino ad un massimo del 50%. Le regioni, ordinarie e a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano definiranno i parametri o le soglie di accettabilità sulla base dei quali valutare le caratteristiche dell'acqua di scarico rispetto a quelle delle acque prelevate.

Aggiornamento dei canoni

Al fine di tener conto delle modifiche delle caratteristiche quali quantitative dei corpi idrici presenti in ciascun distretto, l'aggiornamento dei canoni di derivazione dovrà tenere conto delle cadenze previste dalla pianificazione distrettuale, sulla base dei risultati dell'analisi economica di cui all'art. 9 della DQA e all'allegato 10 parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, tenendo conto dei costi ambientali e della risorsa come individuati nei piani di gestione delle acque.

Destinazione d'uso

Ai sensi del decreto ministeriale n. 39/2015, che definisce come proxi dei costi ambientali e della risorsa le misure del piano di gestione delle acque necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici come imposti dalla direttiva 2000/60/CE e in attuazione del principio della copertura dei costi, le regioni, ordinarie e a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad accantonare e destinare i proventi derivanti dai canoni o quota parte di questi al finanziamento del programma di misure del piano di gestione delle acque per il territorio di riferimento.

23A01535

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giovanni Lettimi» di Rimini.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione,

nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio […] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio […] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le Istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 50/2017»;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giovanni Lettimi» con sede a Rimini;

Considerato che il sopraindicato Istituto non statale ha proposto di attuare la statizzazione attraverso la successiva fusione dell'Istituzione statizzata con il Conservatorio statale «Bruno Maderna» di Cesena entro l'avvio dell'anno accademico successivo alla statizzazione dell'Istituto non statale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna Istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giovanni Lettimi», con sede a Rimini, ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dal medesimo Istituto non statale, dal Conservatorio di Cesena, dal Comune di Rimini e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto Istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'Istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giovanni Lettimi» con sede a Rimini, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «Giovanni Lettimi» con sede a Rimini, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Rimini continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132.

2. L'Istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

5. Nelle more della fusione di cui al successivo art. 5, al direttore amministrativo ed al direttore di ragioneria del Conservatorio di Cesena sono attribuite *ad interim* le rispettive funzioni presso il Conservatorio di Rimini.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023

delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto MEF 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali, tenuto conto, a seguito della fusione di cui al successivo art. 5, della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 5.

Fusione con il Conservatorio di Cesena

1. Il Conservatorio di Rimini e il Conservatorio di Cesena provvedono ad adottare tutti gli atti necessari alla loro fusione entro i termini di cui al comma 2, secondo gli impegni indicati nell'istanza di statizzazione dell'Istituto non statale e richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

2. Con decreto del Ministro, da adottare entro dodici mesi dalla data di cui all'art. 1, comma 1, viene disposta la fusione tra i due conservatori. Al predetto decreto viene allegato lo statuto e il regolamento didattico del conservatorio risultante dalla fusione, la cui dotazione organica è risultante dalla somma delle dotazioni organiche dei due conservatori.

Art. 6.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio di cui all'art. 5 (2024-2026), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla revoca della fusione con conseguente trasformazione della sede di Rimini in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporre la soppressione di tale sede, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio, fatto salvo quanto previsto dallo statuto allegato al decreto di cui all'art. 5, comma 2.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'Istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2842

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, Convenzione, Dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1180-del-14-10-2022

23A01415

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giuseppe Verdi» di Ravenna.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *l)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giuseppe Verdi» con sede a Ravenna;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giuseppe Verdi», con sede a Ravenna, ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dal medesimo istituto non statale, dal Comune di Ravenna e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto Istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'Istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giuseppe Verdi» con sede a Ravenna, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello Statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «Giuseppe Verdi» con sede a Ravenna, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Ravenna continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. Il conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con l'Accademia di belle arti non statale di Ravenna, oggetto anch'essa dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'Istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione

organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132.

2. L'Istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* decreto MEF 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'Istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2841

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, Convenzione, dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1181-del-14-10-2022

23A01416

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Luigi Boccherini» di Lucca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le Istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Luigi Boccherini» con sede a Lucca;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna Istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Luigi Boccherini», con sede a Lucca, ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dal medesimo Istituto non statale, dal Comune di Lucca e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto Istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'Istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Luigi Boccherini» con sede a Lucca, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «Luigi Boccherini» con sede a Lucca, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno

2017, n. 96, il Comune di Lucca continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. Il conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con il Conservatorio di Firenze e gli Istituti superiori di studi musicali di Livorno e Siena, oggetto anch'essi dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'Istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132.

2. L'Istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto MEF 2 aprile 2019, come modificato dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1 comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'Istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2840

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, Convezione, Dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https//www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1182-del-14-10-2022

23A01417

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «P.I. Tchaikovsky» di Nocera Terinese.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le Istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate in relazione alla citata nota prot. n. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «P.I. Tchaikovsky», con sede a Nocera Terinese (CZ);

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «P.I. Tchaikovsky», con sede a Nocera Terinese (CZ), ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la nota dell'Istituto in data 23 giugno 2022, con la quale sono state fornite precisazioni in ordine all'assenza di situazioni debitorie da parte dello stesso;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dal medesimo istituto non statale, dal Comune di Nocera Terinese, dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'Istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «P.I. Tchaikovsky» con sede a Nocera Terinese (CZ), nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «P.I. Tchaikovsky» con sede a Nocera Terinese (CZ), nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Nocera Terinese e l'Amministrazione provinciale di Catanzaro continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132.

2. L'Istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis* commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto MEF 2 aprile 2019 come modificato dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse struttu-

rali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2839

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (statuto, convenzione, dotazione organica) sono pubblicati, unitamente nello stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1183-del-14-10-2022

23A01418

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2023.

Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 25 ottobre 2022, n. 250, con il quale il prof. Orazio Schillaci è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute, on. Marcello Gemmato;

Vista la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità resa dal Sottosegretario delegato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) alla sanità animale;

b) all'igiene e sicurezza degli alimenti per la nutrizione umana;

c) alle competenze in materia di servizio farmaceutico;

d) alle competenze in materia di odontoiatri e farmacisti, nell'ambito delle professioni sanitarie;

e) ai rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e con il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

f) alle competenze in materia di malattie rare;

g) all'attività di promozione, sviluppo e monitoraggio delle iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico;

h) alle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA).

2. Il Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato coadiuva, altresì, il Ministro nei rapporti con gli enti vigilati dal Ministero della salute.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

4. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di gabinetto.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato è delegata:

a) la partecipazione alla Conferenza unificata, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;

b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;

c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni degli uffici dirigenziali di livello generale, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

b) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

c) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto 30 marzo 2001, n. 165;

g) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 522

23A01570

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 1° marzo 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «E.T.I.C.A. Energy to Increase Children Assistance cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «E.T.I.C.A.

Energy to Increase Children Assistance cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 7 febbraio 2023, con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento in argomento, stante la pendenza per la valutazione della liquidazione giudiziale presso il tribunale competente;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 402.350,00, si riscontra una massa debitoria di euro 419.655,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -172.448,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevato, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo, di un procedimento definito per differenze retributive e di un'istanza di fallimento pendente presso il Tribunale di Napoli, con udienza fissata il 21 marzo 2023;

Considerato che in data 12 dicembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «E.T.I.C.A. *Energy to Increase Children Assistance* cooperativa sociale», con sede in Napoli (NA) (codice fiscale 07476190637) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Italia Sabatino, nata a Salerno (SA) il 20 aprile 1964 (codice fiscale SBTTLI64D60H703S), domiciliata in Salerno (SA), via Gian Vincenzo Quaranta n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2023

Il Ministro: URSO

23A01509

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° marzo 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 971).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 dicembre 2020, n. 722 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2021, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24,

comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020, è stato integrato di euro 17.200.000,00, per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 dicembre 2021, n. 815 e del 13 giugno 2022, n. 896 recanti «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione autonoma della Sardegna è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale della protezione civile della Regione autonoma della Sardegna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721/2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione dei termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 3 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721/2020.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione autonoma della Sardegna, ovvero delle sue società *in house* o a completa partecipazione pubblica, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721/2020, che viene al medesimo intestata fino al 2 dicembre 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9, ivi incluso il trasferimento al bilancio della Regione autonoma della Sardegna delle risorse di provenienza regionale non pianificate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, trasferite sulla contabilità speciale ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 815 del 15 dicembre 2021.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721/2020.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove

attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione autonoma della Sardegna che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A01506

ORDINANZA 1° marzo 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo. (Ordinanza n. 972).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2020, n. 713 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713 del 17 novembre 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713/2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna

amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6252 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713/2020, che viene al medesimo intestata fino al 22 ottobre 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713/2020.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A01507

ORDINANZA 1° marzo 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, nell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e nella fascia costiera della Provincia di Venezia. (Ordinanza n. 973).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e con la quale sono stati stanziati euro 7.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2021, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 e con la quale sono stati stanziati euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, con la quale, sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 3.406.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per

gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale, è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza»;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario «Veneto Agricoltura» è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore di Veneto Agricoltura è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 4 e 5 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761/2021.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6272 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761/2021, che viene al medesimo intestata fino al 30 dicembre 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761/2021.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al com-

ma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A01508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tabelecleucel, «Ebvallo». (Determina n. 35/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la decisione della Commissione n. 991/2023 del 6 febbraio 2023 di modifica della autorizzazione all'immissione in commercio riguardante il trasferimento di titolarità del medicinale EBVALLO dalla ditta Atara Biotherapeutics Ireland Limited a Pierre Fabre Medicament;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6, 8, 9 e 10 febbraio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EBVALLO,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: EBVALLO.

Codice ATC - Principio attivo: L - Tabelecleucel.

Titolare: Pierre Fabre Medicament.

Codice procedura: EMEA/H/C/004577/0000.

GUUE: 31 gennaio 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Ebvallo» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni con malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr (EBV+ PTLD) recidivata o refrattaria, che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. Per i pazienti sottoposti a trapianto di organo solido, la terapia precedente include la chemioterapia, a meno che la chemioterapia non risulti inappropriata.

Modo di somministrazione.

«Ebvallo» deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nella somministrazione di medicinali antitumorali in un ambiente controllato, in cui siano disponibili strutture adeguate alla gestione delle reazioni avverse, comprese quelle che richiedono interventi urgenti.

«Ebvallo» è solo per uso endovenoso.

Somministrazione.

Somministrare «Ebvallo» come dose singola per via endovenosa dopo la diluizione.

Collegare la siringa del medicinale finale al catetere endovenoso del Paziente e iniettare nell'arco di 5-10 minuti.

Una volta che «Ebvallo» è stato completamente erogato dalla siringa, lavare la linea endovenosa con ≥ 10 ml di soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%).

Per istruzioni sulla manipolazione, l'esposizione accidentale e lo smaltimento del medicinale, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1700/001 - A.I.C.: 050463013/E in base 32: 1J4095 - 2,8 × 10 alla settima - 7,3 × 10 alla settima cellule/ml - dispersione per preparazione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (COC) 1,0 ml - 1 a 6 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata in circostanze eccezionali; pertanto, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 8, del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	**Tempistica**
Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia di tabelecleucel nel trattamento di pazienti con EBV^{+} PTLD, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire aggiornamenti annuali su qualsiasi nuova informazione riguardante la sicurezza e l'efficacia di tabelecleucel.	Annualmente (con rivalutazione)
Studio post-autorizzativo non interventistico sulla sicurezza (PASS): uno studio osservazionale di sicurezza post-autorizzazione per descrivere la sicurezza e l'efficacia di Tabelecleucel in pazienti con malattia linfoproliferativa post-trapianto positivi al virus di Epstein-Barr. Tabelecleucel in pazienti con malattia linfoproliferativa post-trapianto positivi al virus di Epstein-Barr in un setting di Real World in Europa.	Presentazione del protocollo: entro 3 mesi dall'autorizzazione all'immissione in commercio Report sullo stato di avanzamento dello studio: Annualmente (con rivalutazione annuale)
Al fine di caratterizzare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza a lungo termine di tabelecleucel nei pazienti con EBV^{+}PTLD, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà fornire i risultati finali dello studio in corso ATA129-EBV-302: uno studio multicentrico, in aperto, di fase 3 su Tabelecleucel per soggetti trapiantati di organi solidi o di cellule ematopoietiche allogeniche con malattia linfoproliferativa post-trapianto associata al virus di Epstein-Barr dopo il fallimento di Rituximab o Rituximab e chemioterapia.	Report ad interim: con rivalutazione annuale CSR finale: Dicembre 2027

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

23A01374

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di abaloparatide, «Eladynos». (Determina n. 36/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6, 8, 9 e 10 febbraio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELADYNOS

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 febbraio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione:

«Eladynos» - codice ATC - principio attivo: H05AA04 Abaloparatide;

titolare: Radius Health (Ireland) Ltd;

cod. procedura EMEA/H/C/005928/0000;

GUUE: 31 gennaio 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in post-menopausa ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Solo per uso sottocutaneo.

La prima iniezione (o le prime iniezioni) somministrata(e) dalla paziente o dal *caregiver* deve/devono essere eseguita(e) sotto la guida di un operatore sanitario adeguatamente qualificato (vedere paragrafo 4.4). Le pazienti e/o i *caregiver* devono essere istruiti riguardo alla tecnica di somministrazione sottocutanea di abaloparatide (vedere paragrafo 6.6). Ogni confezione contiene istruzioni per l'uso dettagliate per istruire le pazienti a un uso corretto della penna per iniezione.

Abaloparatide deve essere iniettato nella parte bassa dell'addome, e il sito di iniezione deve essere alternato ogni giorno. L'iniezione deve essere effettuata approssimativamente alla stessa ora ogni giorno.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1706/001 A.I.C.: 050465018 /E in base 32: 1J427U - 80 mcg / dose - soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - cartuccia (in vetro) in penna preriempita 1,5 mL (2 mg/mL) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, endocrinologo, ginecologo, geriatra, ortopedico, fisiatra, nefrologo (RRL).

23A01375

DETERMINA 24 febbraio 2023.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per i farmaci JAKi (upadacitinib) nel trattamento della spondilite anchilosante. (Determina n. DG/64/2023).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. 545/2022 del 3 agosto 2022, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2022, alla quale è allegata la «scheda di prescrizione cartacea di upadacitinib nel trattamento della spondilite anchilosante» per il medicinale RINVOQ (upadacitinib);

Vista la determina AIFA n. 769/2022 del 24 ottobre 2022, recante «Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 545/2022 del 3 agosto 2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2022, con la quale è stata sostituita la «scheda di prescrizione cartacea di upadacitinib nel trattamento della spondilite anchilosante» precedentemente pubblicata;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica resi nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022 e nella seduta del 20 gennaio 2023;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la scheda di prescrizione cartacea per i farmaci JAKi (upadacitinib) nel trattamento della spondilite anchilosante, conformemente al parere della Commissione sopra citato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

1. È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea per i farmaci JAKi (upadacitinib) nel trattamento della spondilite anchilosante, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Tale scheda sostituisce quella allegata alla determina AIFA n. 769/2022 del 24 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2022.

3. Restano invariate le altre condizioni negoziali del singolo principio attivo.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DEI JAKi (upadacitinib)
NEL TRATTAMENTO DELLA SPONDILITE ANCHILOSANTE

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti reumatologo e internista.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. ________________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ ____________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.______________________________

ASL di residenza_________________ Regione _____________________ Prov._________________

Medico di Medicina Generale __________________________________ recapito Tel. _________________

Indicazione autorizzata:
upadacitinib è indicato nel trattamento della spondilite anchilosante attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale.

Indicazione rimborsata SSN:
upadacitinib è rimborsato nel trattamento della spondilite anchilosante attiva unicamente in pazienti adulti:
- **se in assenza dei fattori di rischio indicati da EMA** (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro): a seguito di una risposta inadeguata o intolleranza alla terapia convenzionale e del fallimento* del trattamento con uno o più TNFi rimborsati per l'indicazione
- **se in presenza dei fattori di rischio indicati da EMA:** unicamente al fallimento* di tutte le opzioni terapeutiche rimborsate per l'indicazione (terapia convenzionale, TNFi e anti-interleuchine).

*****il fallimento comprende: l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:
Al paziente è stata diagnosticata spondilite anchilosante attiva e presenta tutte le seguenti condizioni:

- **Solo per pazienti senza i fattori di rischio indicati da EMA**

☐ ha avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale

specificare i farmaci assunti

☐ ha fallito* il trattamento precedente con uno o più TNFi.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
□ inefficacia primaria
□ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
□ comparsa di eventi avversi____
specificare

□ altro____
Specificare

- **Solo per pazienti con i fattori di rischio indicati da EMA**

□ ha avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale

specificare i farmaci assunti

□ ha fallito* i precedenti trattamenti con farmaci appartenenti alla classe dei TNFi e delle anti-interleuchine.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
□ inefficacia primaria
□ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
□ comparsa di eventi avversi____
specificare

□ altro____
Specificare

La prescrizione dei Principi attivi deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione

Farmaco prescritto *(specificare il farmaco prescritto)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^
☐ Upadacitinib		
______________________________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*		

^ riferito al farmaco prescritto

N.B. Si raccomanda di informare il paziente dei rischi associati al trattamento con questi medicinali. Per le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento agli RCP dei singoli farmaci (sezione 4.4).

La validità della scheda di prescrizione è di …………….. mesi (validità massima 12 mesi)

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

23A01343

DETERMINA 24 febbraio 2023.

Rettifica e integrazione della determina n. DG/33/2023 del 20 gennaio 2023 concernente l'integrazione delle condizioni negoziali relative ai medicinali a base di «Formoterolo Fumarato. (Determina n. DG/66/2023).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. DG 33/2023 del 20 gennaio 2023, concernente l'«Integrazione delle condizioni negoziali relative ai medicinali a base di "Formoterolo Fumarato"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2023;

Considerato che occorre rettificare e integrare la determina suddetta, per mancata indicazione della attuale titolarità del medicinale «Foradil»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina AIFA n. DG 33/2023 del 20 gennaio 2023

È integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 33/2023 del 20 gennaio 2023, concernente «Integrazione delle condizioni negoziali relative ai medicinali a base di "Formoterolo Fumarato"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2023.

Successivamente al visto:

«Visto il trasferimento di titolarità del medicinale FORADIL da Novartis Farma S.p.a. a Novartis Europharm LTD, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 3 novembre 2013;»

aggiungasi la seguente dicitura:

«Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Foradil» da Novartis Europharm LTD a Novartis Farma S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 189 del 16 agosto 2018;».

Art. 2.

Rettifica della determina AIFA n. DG 33/2023 del 20 gennaio 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 33/2023 del 20 gennaio 2023, concernente «Integrazione delle condizioni negoziali relative ai medicinali a base di "Formoterolo Fumarato"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2023.

Laddove è scritto:

Foradil - Novartis Europharm LTD - 027660051 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 30 capsule + erogatore;

Foradil - Novartis Europharm LTD - 027660075 «12 mcg polvere per inalazione capsule rigide» 60 capsule +erogatore;

leggasi:

Foradil - Novartis Farma S.p.a. - 027660051 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 30 capsule + erogatore;

Foradil - Novartis Farma S.p.a. - 027660075 «12 mcg polvere per inalazione capsule rigide» 60 capsule + erogatore.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 febbraio 2023

Il Sostituto del direttore generale: MARRA

23A01344

DETERMINA 24 febbraio 2023.

Introduzione della scheda di prescrizione cartacea per i farmaci JAKi (baricitinib, filgotinib, tofacitinib, upadacitinib) per l'artrite reumatoide. (Determina n. DG/67/2023).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica, resi nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022 e nella seduta del 20 gennaio 2023, con i quali è stato approvata l'introduzione di una scheda unica di prescrizione dei farmaci «Jaki» (baricitinib, filgotinib, tofacitinib, upadacitinib) per il trattamento dell'artrite reumatoide;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Introduzione scheda di prescrizione cartacea

Per l'utilizzo dei medicinali JAKi a base di baricitinib, filgotinib, tofacitinib e upadacitinib, indicati come farmaci per il trattamento dell'artrite reumatoide, è introdotta la scheda di prescrizione cartacea di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DEI JAKi (baricitinib, filgotinib, tofacitinib, upadacitinib) NEL TRATTAMENTO DELL'ARTRITE REUMATOIDE

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti reumatologo e internista.

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. ______________ e-mail ______________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ ______________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel. ______________________

ASL di residenza ______________ Regione ______________ Prov. ______________

Medico di Medicina Generale ______________________ recapito Tel. ______________

Indicazione autorizzata:
baricitinib, filgotinib, tofacitinib§ e upadacitinib sono indicati per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD). I principi attivi possono essere usati in monoterapia o in associazione a metotrexato (MTX).

Indicazione rimborsata SSN:
baricitinib, filgotinib, tofacitinib§ e upadacitinib sono rimborsati per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a severa unicamente in pazienti adulti:

- **se in assenza dei fattori di rischio indicati da EMA** (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro): a seguito di risposta inadeguata o intolleranza ad una precedente terapia con uno o più DMARD e al fallimento* del trattamento precedente con uno o più TNFi rimborsati per l'indicazione
- **se in presenza dei fattori di rischio indicati da EMA:** unicamente al fallimento* di tutte le opzioni terapeutiche rimborsate per l'indicazione (DMARD, TNFi e anti-interleuchine).

I principi attivi possono essere usati in monoterapia o in associazione a metotrexato (MTX).

§tofacitinib può essere somministrato in monoterapia solo in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX non è appropriato.

***il** fallimento comprende: l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:
Al paziente è stata diagnosticata artrite reumatoide in fase attiva e presenta tutte le seguenti condizioni:

- **Solo per pazienti senza i fattori di rischio indicati da EMA**

□ ha avuto una risposta inadeguata a uno o più DMARD

specificare i farmaci assunti

□ ha fallito* il trattamento con precedente con uno o più TNFi.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
□ inefficacia primaria
□ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
□ comparsa di eventi avversi____
specificare

□ altro____
Specificare

- **Solo per pazienti con i fattori di rischio indicati da EMA**

□ ha avuto una risposta inadeguata a uno o più DMARD

specificare i farmaci assunti

□ ha fallito* i precedenti trattamenti con farmaci appartenenti alla classe dei TNFi e anti-interleuchine.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
□ inefficacia primaria
□ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
□ comparsa di eventi avversi____
specificare

□ altro____
Specificare

La prescrizione dei principi attivi deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione

Farmaco prescritto *(specificare il farmaco prescritto)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^
☐ Baricitinib		
☐ Filgotinib		
☐ Tofacitinib		
☐ Upadacitinib		
____________________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*		

^ riferito al farmaco prescritto

N.B. Si raccomanda di informare il paziente dei rischi associati al trattamento con questi medicinali. Qualora disponibile può essere raccomandata una dose più bassa, a seconda del medicinale e del fattore di rischio specifico. Per le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento agli RCP dei singoli farmaci (sezione 4.4).

La validità della scheda di prescrizione è di …………… mesi (validità massima 12 mesi)

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

23A01345

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Relazione sul sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) relativa all'anno 2022 (articolo 1, comma 6, legge n. 144/1999). (Delibera n. 62/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, e pone a carico del comitato stesso l'onere di relazionare periodicamente al Parlamento sull'evoluzione del MIP;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e successive modificazioni, il quale dispone:

ai commi 1 e 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del citato monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP, con modalità e procedure attuative definite e regolamentate con delibera di questo comitato, che ha adottato in proposito le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, che tra l'altro, al punto 1.1.7 istituisce la struttura di supporto CUP, e 29 settembre 2004, n. 24;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, e in particolare:

l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il Codice identificativo di gara, di seguito CIG, rilasciato da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito AVCP, e il CUP, se obbligatorio ai sensi del menzionato art. 11 della citata legge n. 3 del 2003;

l'art. 6, che prevede sanzioni, tra l'altro, per la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e successive modificazioni, che prevede che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP nel caso di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;

Visto l'art. 203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che modifica l'art. 11 della citata legge n. 3 del 2003 introducendo i seguenti commi:

comma 2-*bis* il quale prevede che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

comma 2-*ter* il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 25, con la quale questo comitato ha stabilito, tra l'altro, che la citata struttura di supporto CUP agisca con funzioni di supporto tecnico e, oltre a gestire il sistema CUP, operante presso questo comitato e contenente l'anagrafe dei progetti d'investimento, attivi, tra l'altro, la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, garantisca l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti e assuma le funzioni di «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 151, con la quale questo Comitato ha dato mandato al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, di attivare una fase di sperimentazione del MIP con riferimento al settore dei lavori pubblici, basata sul collegamento tra il sistema CUP, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 124, con la quale questo comitato ha disposto che il DIPE procedesse all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi, della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni, e per ridurre le possibilità di errori;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, che:

aggiorna le modalità di esercizio del Sistema di monitoraggio finanziario relativo alle grandi opere, di seguito MGO, come indicato nel documento allegato «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee-guida», licenziato dall'allora Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 17 novembre 2014;

istituisce, presso e con la direzione del DIPE, un apposito gruppo di lavoro, di seguito gruppo MGO, per l'espletamento di tutti i compiti connessi all'attuazione della delibera medesima;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 60, con la quale viene confermata la struttura di supporto CUP, impiegata anche nella progettazione e gestione dei sistemi MIP e MGO, rafforzandola e dotandola di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle citate banche dati;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, con la quale viene riformato il CUP rafforzandone il ruolo e conferendogli valore amministrativo quale elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco del progetto che l'amministrazione decide di realizzare;

Visti i protocolli d'intesa, sottoscritti dal DIPE, ai sensi della citata delibera CIPE n. 151 del 2006 e pubblicati sul sito internet del DIPE;

Preso atto che la relazione traccia un quadro esaustivo delle attività svolte fino all'anno 2022, per lo sviluppo del sistema complessivo MIP/CUP e del sistema MGO, e ne descrive i risultati in relazione alle principali aree d'interesse;

Preso atto in particolare che:

1. per quanto concerne il sistema MIP:

la relazione evidenzia, per i vari settori del sistema MIP, la relativa fase di progettazione/attuazione;

è stato implementato sul sistema MIP il monitoraggio di 13 programmi di spesa, e per ciascuno viene evidenziato con schede di sintesi: la fase di realizzazione, l'avanzamento della spesa, il quadro economico, le fonti di copertura e lo stato di avanzamento dei lavori. I programmi di spesa vengono classificati in tre macro-aree: programmi di spesa a favore dei comuni, programmi di spesa nel settore idrico, programmi di spesa per la mitigazione del rischio idro-geologico;

il DIPE ha implementato un sistema informativo geografico, di seguito GeoDIPE, dei dati e delle informazioni contenute all'interno del sistema MIP, per il monitoraggio dei progetti, modulato sulla piattaforma esistente. Il sistema contiene anche dati statistici sugli interventi aggregati a livello territoriale;

sono stati recentemente stipulati numerosi ulteriori protocolli d'intesa con una pluralità di enti, fra cui la Ragioneria generale dello Stato, di seguito RGS, il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito CNR, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPCoe, l'Autorità nazionale anti corruzione, di seguito ANAC ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, con l'obiettivo di far emergere nuove potenzialità ed esigenze nell'ambito del monitoraggio degli investimenti pubblici, di instaurare rapporti di collaborazione finalizzati a condividere informazioni acquisite nei diversi settori di competenza, con particolare attenzione ai settori diversi dai lavori pubblici, ed identificare percorsi e criteri operativi comuni;

2. per quanto concerne il CUP:

a seguito della riforma del CUP intervenuta con il citato art. 41 del decreto-legge n. 76 del 2020, il CUP diviene elemento essenziale negli atti di finanziamento o di autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico;

il sistema CUP è stato quindi interessato da rilevanti interventi evolutivi al fine di renderlo conforme alla catalogazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR). Si segnalano significativi sviluppi informatici in merito alle azioni intraprese nella associazione della missione/componente/misura, come individuate nel PNRR e nella associazione ai *target*, ovvero ai risultati attesi dagli interventi, che definiscono gli obiettivi quantitativi rilevanti da raggiungere. Il sistema CUP è stato integrato con detti *target*, forniti dall'unità di missione della RGS, la cui associazione alla tematica CUP individua per ciascun intervento i valori previsionali (in termini di valori attesi e di tempistiche) stimati al momento della generazione del codice dai soggetti responsabili;

attualmente il sistema CUP include più di 8 milioni di progetti registrati, 32.000 soggetti titolari e più di 100.000 utenti registrati;

il DIPE, fino all'anno 2022, è stato impegnato in attività di studio ed elaborazione delle informazioni relative ai progetti, al fine di ricavare utili elementi di supporto per l'analisi dei fenomeni di interesse dell'autorità politica e, in generale, per la valutazione delle politiche di programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici. Uno sforzo particolare è stato destinato all'analisi dell'andamento degli interventi infrastrutturali commissariati;

3. per quanto concerne il sistema MGO:

la relazione evidenzia come i progetti sottoposti al controllo alla fine del 2022 sono 116;

il gruppo di lavoro istituito presso il DIPE, ai sensi della citata delibera CIPE n. 15 del 2015, ha svolto una approfondita analisi di diversi tipi di criticità e ha definito i requisiti per lo sviluppo evolutivo della Banca dati MGO;

Considerato che il sistema MIP/CUP, in conseguenza degli interventi normativi e regolatori richiamati in premessa, assume una rilevanza crescente ai fini sia delle conoscenze necessarie per una programmazione efficiente sia del contrasto alla criminalità e, più in generale, della lotta alla corruzione;

Considerato che il rafforzamento delle procedure di monitoraggio costituisce un impegno strategicamente cruciale, soprattutto in un periodo in cui necessitano informazioni tempestive, attendibili e coerenti per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica;

Vista la nota DIPE 22 dicembre 2022, n. 7191, con la quale il segretario del CIPESS propone l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato dell'approvazione della relazione periodica di aggiornamento al 2022 sul sistema MIP/CUP;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno del CIPESS, approvato con delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come modificato con delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, per rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale;

Vista la nota DIPE 23 dicembre 2022, n. 7262, contenente la citata relazione aggiornata agli esiti del sopracitato esame;

Vista la nota DIPE 27 dicembre 2022, n. 7271, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvata la relazione periodica di aggiornamento al 2022 sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto MIP/CUP, comprensiva del resoconto sullo sviluppo del progetto di monitoraggio finanziario delle grandi opere MGO, allegata alla presente delibera e facente parte integrante della medesima.

2. La relazione di cui al punto 1 è trasmessa al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6 della citata legge n. 144 del 1999, e viene pubblicata sul sito internet http://www.programmazioneeconomica.gov.it

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 224

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

Relazione sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (legge n. 144/1999)

Aggiornamento al 2022

Indice

1. Introduzione
2. Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP)
   2.1 L'evoluzione e lo sviluppo del Sistema MIP nell'ultimo periodo
   2.2 L'implementazione sulla piattaforma di monitoraggio con i Programmi di spesa PNRR
   2.3 Le informazioni contenute nel MIP
   2.4 Evoluzione dei dati MIP
3. Le prospettive evolutive del Sistema di monitoraggio MIP
   3.1 Sistema Geo-DIPE
   3.2 Il Reporting
   3.3 L'analisi dell'anagrafica dei CUP
   3.4 La partecipazione degli enti al Sistema
   3.5 Accordi con i soggetti interessati
4. Il Sistema CUP
   4.1 Codice Unico di Progetto e sue funzioni principali
   4.2 Il CUP e gli sviluppi normativi sul suo utilizzo
   4.3 Utilizzo del CUP e le evolutive per la classificazione dei progetti nel PNRR
   4.4 Le attività della Struttura di supporto
5. Studio e specifiche analisi dati sul Sistema di monitoraggio MIP
   5.1 Le opere dei Commissari
6. Monitoraggio grandi opere MGO
   6.1 Sistema MGO
   6.2 Evolutiva Portale MGO

1. Introduzione

L'art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n.144, prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso il CIPESS, del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP).

L'art.11, commi 1 e 2, del disegno di legge recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (A.S. n. 1271-B), approvato dal Senato il 20 dicembre 2002, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, fosse dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP), demandando al CIPESS il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative.

La delibera CIPESS 6 agosto 1999, n.134, fra l'altro, ha istituito, presso lo stesso CIPESS, un Gruppo di coordinamento per le attività connesse alla predisposizione del Sistema MIP.

Con la delibera 15 febbraio 2000, n.12, fra l'altro, sono stati poi costituiti due gruppi di lavoro per l'attivazione del CUP e per le attività propedeutiche all'avvio del Sistema MIP.

Con la delibera CIPESS 21 dicembre 2000, n.144, è stata avviata la fase di realizzazione dell'infrastruttura di base per l'attribuzione del CUP, in linea con il documento relativo all'architettura del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 9 novembre 2000.

Con la delibera CIPESS 27 dicembre 2002, n.143, in materia di CUP, al punto 1.7, si istituisce presso il DIPE la Struttura di supporto al sistema CUP con il compito di supportare i soggetti abilitati e l'help desk del Sistema, in particolare per i problemi connessi alla fase d'introduzione del CUP ed alle connesse attività di informazione nei confronti dei soggetti responsabili.

Con la delibera 29 settembre 2004, n. 25, si sono disciplinate le modalità e le procedure necessarie per consentire l'uso del CUP e per lo sviluppo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). In particolare, è stata prevista l'attivazione di una Unità centrale operante presso il DIPE, con funzioni di supporto tecnico al Sistema MIP, garantendo anche l'efficienza dell'infrastruttura e il colloquio tra i soggetti coinvolti. Ad operare in tale funzione avrebbe dovuto essere la struttura di supporto al sistema CUP, istituita ai sensi della citata delibera n. 143/2002, opportunamente rafforzata.

Le funzioni di Struttura di supporto ai Sistemi MIP e CUP, oltre che al Sistema di Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) come si vedrà nel seguito, viene svolta con la preziosa collaborazione di SOGEI e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), attualmente nell'ambito della Convenzione stipulata in data11 marzo 2021 tra il DIPE e la stessa INVITALIA, per la realizzazione dell'iniziativa: "Rafforzamento della capacità delle strutture di Governo per il monitoraggio dell'avanzamento finanziario e procedurale degli investimenti pubblici, per la mappatura del

portafoglio di progetti finanziati in ottica Programmi-Progetti, per la ricognizione di aree e progetti in criticità realizzativa, da sottoporre ad azioni di supporto, e per l'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile all'interno del CIPESS.

Per quanto riguarda le funzioni di Struttura di supporto ai sopracitati Sistemi di monitoraggio, INVITALIA svolge i seguenti compiti:

a.1) supporto, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, alle amministrazioni emananti atti di finanziamento/autorizzazione di progetti di investimento pubblico, per il controllo dei CUP identificativi dei progetti, secondo la disciplina attuativa disposta dalla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63;

a.2) realizzazione di un repository Programmi-Progetti con le liste dei CUP previsti dagli atti di finanziamento/autorizzazione divenuti efficaci;

a.3) analisi normativa dei programmi di finanziamento;

a.4) monitoraggio dello stato di attuazione finanziario dei programmi;

b) assistenza tecnica al DIPE per la realizzazione di un sistema di algoritmi in grado di: interrogare l'intera banca dati dei progetti di investimento contenuta nella Banca dati unica della pubblica amministrazione (BDAP) e accessibile al DIPE;

e) supporto al DIPE per la valutazione della effettiva attuazione, da parte dei soggetti aggiudicatari, degli adempimenti di cui all'articolo n. 36, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nonché per la messa a regime del sistema, anche tramite azioni di controllo e miglioramento del dato e assistenza a favore delle stazioni d'appalto delle Grandi Opere e alle autorità investigative da svolgersi a seguito dell'effettiva e massiva distribuzione degli accessi alla DIA ed ai gruppi interforze.

La componente sviluppi informatici e relativa manutenzione, sicurezza dei sistemi, funzione di help desk sono affidati a SOGEI nell'ambito della collaborazione che intercorre con la Ragioneria generale dello Stato.

La presente relazione si inserisce tra le previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 6, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, che impegna il CIPESS ad inviare un rapporto periodico al Parlamento circa i risultati conseguiti nell'ambito del monitoraggio della spesa pubblica per lo sviluppo.

Nel documento viene dato conto del lavoro svolto dall'organizzazione facente capo all'Ufficio monitoraggio investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) e dalla Struttura di supporto MIP/CUP, struttura istituita dal CIPESS con apposita delibera e operante presso il DIPE.

Più in dettaglio, vengono illustrati lo stato di avanzamento nello sviluppo dei sistemi MIP e CUP,

l'implementazione dei protocolli di dialogo con gli altri sistemi di monitoraggio di settore e lo stato di esecuzione dei protocolli sottoscritti dal DIPE con altri enti pubblici finalizzati allo sviluppo del MIP. Alcuni approfondimenti vengono dedicati a

Un'ultima sezione è infine dedicata al Sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO).

2. Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP)

Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) è stato istituito dalla legge n. 144 del 1999, in ossequio all'art. 117, comma 1, lettera r) della Costituzione, che prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di "coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale".

Con la Delibera CIPESS n. 25 del 2004 il Comitato ha poi individuato le specifiche funzionalità, i partecipanti, le modalità e i tempi di fornitura delle informazioni al sistema MIP.

Il suddetto sistema nasce con l'obiettivo di:

- dotare il CIPESS e le altre strutture interessate alla programmazione degli investimenti pubblici di uno strumento informativo tempestivo e affidabile nel monitorare e valutare l'avanzamento procedurale, finanziario e fisico della "spesa per lo sviluppo";

- contenere i costi del monitoraggio dei progetti d'investimento, riducendo al contempo le possibilità di errore nella raccolta e nell'elaborazione dei dati;

- attuare una semplificazione nell'attività amministrativa connessa alle attività di programmazione e di monitoraggio degli investimenti pubblici.

L'ambito entro cui opera il MIP è la "spesa per lo sviluppo", aggregato finanziario alla cui composizione concorre una pluralità di interventi, altresì detti "progetti di investimento pubblico", direttamente e/o indirettamente finanziati da risorse pubbliche e rivolti a:

- realizzazione di opere e lavori pubblici (incluse le opere realizzate ricorrendo ad operazioni in partenariato pubblico privato (PPP);

- concessione di incentivi a unità produttive (finalizzati a: acquisto di servizi reali, ampliamento e ammodernamento delle strutture produttive, incentivi al lavoro ecc.);

- concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive (ad esempio per la ricostruzione a seguito di calamità naturali o per voucher formativi);

- acquisto o realizzazione di servizi (tra cui: corsi di formazione, progetti di ricerca, consulenze, studi e progettazioni ecc.);

- acquisto di partecipazioni azionarie e partecipazione a operazioni di aumento di capitale;

- acquisto di beni "durevoli" (siano essi rivolti alla manutenzione straordinaria o a nuova fornitura).

Unità elementare di osservazione è il "progetto di investimento pubblico", univocamente identificato dall'assegnazione di un codice unico di progetto (CUP), la cui funzione può essere assimilata a quella del

codice fiscale nel sistema tributario e che accompagna ogni fase del ciclo di vita dell'intervento.

La progettazione del Sistema, avviata a partire dai lavori pubblici, ha previsto via via l'ampliamento del campo di applicazione agli incentivi alle unità produttive, al campo della ricerca e a quello della formazione, nonché ai contributi a soggetti privati diversi da unità produttive.

La Struttura di supporto ha continuato nel tempo nell'attività di potenziamento e stabilizzazione dei flussi informativi tra il MIP e gli altri sistemi informativi di settore. Le indicazioni a livello operativo sono emerse dal continuo confronto con i diversi interlocutori istituzionali sottoscrittori di protocolli di intesa con il DIPE.

A livello metodologico, grande impulso è derivato dagli incontri interistituzionali organizzati dal DIPE, con l'obiettivo di meglio coordinare, razionalizzare e semplificare le attività di monitoraggio che pur essendo affini (per ambito, scopo e contenuto) sono distribuite tra soggetti istituzionalmente e amministrativamente eterogenei.

Sul fronte dei lavori pubblici, resta preminente il coordinamento con Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS), Rete Ferroviaria Italiana (RFI), con cui sono stati sviluppati modelli di rilevazione differenti, ma tutti con il comune obiettivo di produrre dati omogenei e confrontabili sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei lavori.

Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze conoscitive del Governo in materia di processi di pianificazione, programmazione, assegnazione delle risorse e attuazione degli investimenti pubblici, il DIPE, nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla norma istituiva del MIP, ha recentemente sviluppato uno specifico sistema informativo integrato in grado di fornire analisi e dati sull'attuazione delle politiche di sviluppo, in particolare su quelle finanziatele con risorse ordinarie, le risorse del Next Generation EU e/o con i programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (Fondi SIE).

Tale sistema integrato SI-MIP, in esercizio dalla fine di dicembre 2021, è una piattaforma che attraverso un sito web ad accesso riservato, fornisce informazioni qualificate ed aggiornate sullo stato di avanzamento finanziario dei programmi di spesa per OO.PP., grazie all'interoperabilità con la banca dati della Ragioneria Generale dello Stato di monitoraggio delle OO.PP. di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229".

Tale piattaforma offre un valido supporto sia nelle attività di monitoraggio ordinarie che in quelle specifiche svolte su istanza dell'Autorità politica. Può inoltre diventare un formidabile strumento di trasparenza e rappresentazione dell'azione amministrativa, controllo della spesa per investimenti pubblici e come efficace strumento per riorientare l'azione di Governo sostenendo il rilancio dell'economia del Paese.

Fig. 1 - Sintesi Piani di spesa monitorati

Atti amministrativi di assegnazione monitorati (numero)
13
Totale finanziamenti assegnati monitorati (milioni di euro)
10.608
CUP finanziati che risultano monitorati (Percentuale)
87,0
CUP finanziati dagli atti monitorati (numero)
46.486

2.1 L'evoluzione e lo sviluppo del Sistema MIP nell'ultimo periodo

L'attività di monitoraggio, negli ultimi anni, si è notevolmente rafforzata anche tramite l'accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990, stipulato nel settembre 2018 e rinnovato nel 2021 per tre anni, tra lo stesso DIPE e la Ragioneria generale dello Stato, al fine di regolare la co-gestione dell'anagrafe nazionale degli investimenti pubblici e realizzare l'interoperabilità fra la banca dati nazionale di monitoraggio attuativo MOP-BDAP (Monitoraggio Opere Pubbliche-Banca dati delle amministrazioni pubbliche) e i sistemi informativi DIPE.

L'unità di rilevazione comune a tutti i sistemi di monitoraggio è il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP) novellato dalla Delibera CIPESS n. 63 del 2020. L'intensa attività legislativa, col supporto del DIPE, ha consentito di dare sostanza all'obbligatorietà del CUP, con l'adozione dell'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dei corrispondenti codici CUP. Il CUP costituisce, pertanto, elemento essenziale dell'atto stesso.

In tale contesto, il DIPE si è impegnato nella ulteriore implementazione dello strumento MIP progettando nuove funzionalità, quali l'aggregazione dei dati di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'andamento dei programmi di spesa più significativi e la georeferenziazione degli interventi, in grado di offrire una maggiore fruibilità e facilità comunicativa allo strumento. Ad oggi il MIP monitora specificamente 13 programmi di spesa.

L'analisi dei programmi di spesa è resa possibile dalla disponibilità degli elenchi dei progetti finanziati associati ai relativi CUP. Questi elenchi derivano essenzialmente da due diversi canali informativi:

- una rete di collaborazione diretta con le Amministrazioni, che usufruiscono del supporto tecnico previsto dall'art. 11, Legge n. 3/2003 istitutiva del Codice Unico di Progetto (CUP), come modificata dal succitato articolo 41 del decreto-legge n. 76 del 2020: in virtù di tale innovazione normativa, il DIPE "al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei

relativi progetti finanziati" supporta le Amministrazioni che devono riportare gli elenchi dei relativi progetti/CUP negli atti di finanziamento, pena la nullità dell'atto stesso.

- la documentazione istruttoria esaminata dal CIPESS, di cui il DIPE è struttura di supporto, comprensiva delle schede di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi identificati dai relativi CUP, nonché dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali dei progetti segnalati alla BDAP.

2.2 L'implementazione sulla piattaforma di monitoraggio con i Programmi di spesa PNRR

Con l'adesione dell'Italia al Next Generation EU, il DIPE, di concerto con la RGS, attraverso modifiche evolutive sul sistema CUP cui viene dato spazio nel capitolo successivo, ha gestito la classificazione di tutti gli interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Dal 20 maggio u.s. per la generazione dei CUP associati agli interventi da parte degli enti responsabili di progetti rientranti nell'ambito del Piano PNRR, è obbligatoria la classificazione *Tematica* e l'indicazione di *missione*, *componente* e *misura* degli specifici interventi associando ad essi obiettivi e target.

2.3 Le informazioni contenute nel MIP

Il sistema MIP è consultabile dal sito http://mip.gov.it/, ove è possibile accedere alle informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi che i soggetti titolari del Codice hanno caricato sul sistema BDAP. Il DIPE è costantemente impegnato nel compito di verifica sulla coerenza, validità e significatività dei CUP associati ai diversi interventi e classificati nei diversi programmi di spesa. Tale controllo viene effettuato anche attraverso i decreti di approvazione dei programmi di spesa previsti dalle diverse fonti di finanziamento. Le riunioni con le amministrazioni titolari dei programmi di spesa permettono un costante aggiornamento ai fini della validazione e certificazione dei dati.

L'offerta informativa proposta dal catalogo delle schede di analisi e monitoraggio dei programmi di spesa, ha l'obiettivo di permettere una gestione consapevole dell'enorme patrimonio di dati accessibile in materia di spesa nazionale per investimenti pubblici, che sia al passo con la domanda sempre crescente di informazioni immediate, organizzate e trasparenti.

Il sistema è, infatti, in grado di restituire delle schede che raccolgono in forma sintetica ed elaborata i dati che afferiscono alla piattaforma e consentono al tempo stesso un'analisi di *benchmarking* comparativa dei programmi stessi, permettendo di rendere immediatamente fruibili i dati dei programmi aggregati ed integrati con le relative informazioni giuridico-amministrative.

La scheda di monitoraggio presenta informazioni relative a: *base normativa*, *amministrazione titolare*, *settore e finalità dell'investimento*, *finanziamento*, *norme successive intervenute, elementi di analisi per avanzamento finanziario*, *istruttoria, erogazione*, *punti di forza*, *monitoraggio attuativo della misura*.

Ad oggi all'interno del sistema MIP, come precedentemente accennato, vengono monitorati 13 programmi di

spesa e per ciascuno viene data evidenza su:

- ➢ lo stato e la relativa fase di realizzazione (procedurale e fisica, quest'ultima riferita ai SAL) in cui si trova il progetto, con i CIG di riferimento (informazione necessaria se il progetto è realizzato con più appalti);
- ➢ i singoli pagamenti con lo stato di avanzamento della spesa;
- ➢ il quadro economico finanziario e le sue varianti, con l'indicazione delle fonti di copertura;
- ➢ lo stato avanzamento lavori.

I programmi di spesa sono stati classificati e raggruppati in tre differenti macro-aree:

1. I Programmi di spesa a favore dei comuni:
   - Contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 853-861 - (LB2018), es. 2018, (LB2018), es. 2019 e (LB2018), es. 2020.
   - Contributi ai piccoli comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 107-114 (LB2019), es. 2019
   - Contributi ai comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, es. 2019 e legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 (LB2020) es. 2020, (LB2020) es. 2021
   - Contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-ter, es. 2020, comma 14-bis, es. 2020 e comma 14-bis, es. 2021
   - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 139 (LB2018), es. 2021
2. Programmi di spesa nel settore idrico
   - Piano Nazionale Idrico, Piano Straordinario Invasi, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 523 (LB2018), es. 2018-2022
   - Piano Nazionale Idrico, Piano Stralcio sezione Invasi 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516 (LB2018), es. 2019-2029
   - Piano Nazionale Idrico, Primo Stralcio sezione Acquedotti 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516-525 (LB2018), es. 2019-2020 97
3. Programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico
   - DPC - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi,

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 24-quater, es. 2019-2020

- DPC - Contributi per gli investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico - piani dei commissari, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1028-1029, es. 2019, es.2020 ed es. 2021
- Piano Stralcio Dissesto Ambiente 2019, delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35, es. 2019
- Piano Operativo Ambiente, Linea di azione 1.1.1., «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», delibere CIPE 1° dicembre 2016, n. 55, 22 dicembre 2017, n. 99, 28 febbraio 2018, n. 11, 21 marzo 2018, n. 31, dPCM 20 dicembre 2019, es. 2019
- Piano Stralcio Rischio Idrogeologico 2020, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 54, comma 2, es. 2020.

2.4 Evoluzione dei dati MIP

Nelle tabelle che seguono viene presentata in sintesi l'evoluzione dei dati MIP per i programmi di spesa, indicando il numero dei progetti e il costo complessivo.

Tabella 2.1. Informazioni complessive MIP - raggruppamento per Programmi di spesa

Classificazione Programmi di spesa	Programmi di spesa	Progetti finanziati	Dotazione (in miliardi di euro)	Amministrazioni responsabili
Interventi a favore di Comuni	5	37.897	5,3	Ministero dell'Interno Ministero dello sviluppo economico
Interventi nel settore idrico	3	119	0,6	Ministero delle infrastrutture Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente
Interventi per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idrogeologico	5	8.470	4,1	Dipartimento della protezione civile Ministero della transazione ecologica

Tabella 2.2. Monitoraggio attuativo dei Programmi di spesa articolato per tipologia di intervento

Articolazione per tipologia di intervento	(A) Interventi	(B) Finanziamento totale interventi	(B/A) Media finanziamento	(C) Interventi monitorati	(C/A) Interventi monitorati sul totale	(D) Valore dei progetti monitorati	(D/B) Percentuale monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	N.	%	euro	%
Progettazione	3.138	404.255.898	128.826	2.203	70,2	268.260.096	66,4
Nuova realizzazione o ampliamento	4.644	2.824.499.002	608.204	3.924	84,5	1.999.190.902	70,8
Manutenzione ed altro	47.613	12.941.041.114	271.796	40.698	85,5	8.716.868.018	67,4
Totale complessivo	**55.395**	**16.169.796.013**	**291.900**	**46.825**	**84,5**	**10.984.319.016**	**67,9**

Tabella 2.3. Monitoraggio attuativo dei Programmi di spesa articolato per settore di intervento

	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(C/A)	(D)	(D/B)
Articolazione per settore di intervento	**Interventi**	**Finanziamento totale interventi**	**Media finanziamento**	**Interventi monitorati**	**Interventi monitorati sul totale**	**Valore dei progetti monitorati**	**Percentuale monitorati su finanziamento totale**
	N.	**euro**	**%**	**N.**	**%**	**euro**	**%**
Infrastrutture ambientali e risorse idriche	11.751	8.121.653.007	691.146	6.613	56,3	3.819.862.450	47,0
Infrastrutture del settore energetico	3.672	241.048.501	65.645	3.450	94,0	227.819.447	94,5
Infrastrutture di trasporto	18.415	2.703.528.562	146.811	14.985	81,4	1.562.526.562	57,8
Infrastrutture per l'attrezzatura di aree produttive	46	4.109.339	89.333	35	76,1	2.499.674	60,8
Infrastrutture per telecomunicazioni e tecnologie informatiche	90	7.044.098	78.268	85	94,4	6.925.311	98,3
Infrastrutture sociali	20.958	2.833.797.435	135.213	18.611	88,8	1.892.905.685	66,8
Altro	463	58.879.547	127.170	366	79,0	45.913.701	78,0
Totale complessivo	**55.395**	**13.970.060.490**	**252.190**	**44.145**	**79,7**	**7.558.452.831**	**54,1**

Grafico 2.1. – Percentuale del valore dei progetti monitorati per Settore di intervento

3. Le prospettive evolutive del Sistema di monitoraggio MIP

3.1 Sistema Geo-DIPE

Con il progetto “GeoDIPE” il Dipartimento ha già sperimentato uno strumento che consente di memorizzare, gestire e rendere consultabili i dati attraverso un’interfaccia di tipo geografico rappresentato da una mappa che riporta l’ubicazione degli investimenti monitorati. Il Sistema contiene anche dati statistici sugli interventi aggregati a livello territoriale e settoriale.

Obbiettivo del progetto di implementazione nel sistema MIP è di:

- rafforzare il principio di trasparenza della PA
- unificare le informazioni evitando la duplicazione delle risorse
- facilitare il monitoraggio degli investimenti
- rendere interoperabili i dati

In prima istanza, il progetto prevede un processo di arricchimento dei dati già disponibili su MIP e OpenCup, attraverso la geocodifica dei singoli record. Questa operazione costituisce un elemento conoscitivo basilare

per la programmazione e le politiche di gestione del territorio, e permette di rappresentare su scala geografica la distribuzione dei finanziamenti, delle opere pubbliche e delle informazioni che il sistema colleziona da varie sorgenti esterne, attraverso il codice CUP.

La piattaforma GeoDIPE è stata progettata per rispondere alle linee guida in materia di interoperabilità tra sistemi informatici, condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni e di sviluppo di progetti connessi alla realizzazione dell'Agenda Digitale. Particolare attenzione è stata posta sulla interoperabilità dei dati, costruendo un'architettura informatica modulare ed imperniata sulle Application Programming Interface (API).

La capacità di collegarsi a sorgenti dati esterne permette di non duplicare i dataset già presenti sugli Open Data di altre pubbliche amministrazioni e, al contempo, di accedere in modo selettivo ad un vasto repertorio di informazioni. La piattaforma è in grado a sua volta di pubblicare API per garantire un interscambio attivo con le altre banche dati. L'architettura del sistema informativo sottende una struttura di pubblicazione dei dati scalabile ed estremamente duttile nel rispondere a necessità di visualizzazione diverse.

La struttura modulare del software garantisce lo sviluppo progressivo di interfacce e applicazioni interattive, finalizzate alla rappresentazione dei dati per l'analisi, il supporto decisionale e il monitoraggio.

Queste applicazioni si qualificano come aggregatori di informazioni diverse, fra loro relazionabili grazie alla proiezione geografica del dato. La particolarità risiede nella capacità di configurazione del flusso di informazioni per costruire set di indicatori che possono essere definiti dalle necessità contingenti come approfondimenti tematici o analisi specifiche.

L'implementazione dell'ambiente digitale del sito GeoDIPE si basa sulle direttive espresse dall'ultima versione (2019.2) delle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA pubblicate da AgID su docs.italia.it.

Nell'ambito del sistema complessivo di monitoraggio degli investimenti pubblici e del principio dell'unicità dei dati, si è approcciato alla georeferenziazione delle informazioni ricavate dal sistema CUP per il PNRR.

Nelle figure seguenti si rappresenta la distribuzione geografica degli investimenti infrastrutturali monitorati e un focus sulle opere commissariate, di cui si darà evidenza nel capitolo 5.

Figura 3.1. Distribuzione geografica degli investimenti in opere pubbliche monitorati

Figura 3.2. Distribuzione geografica degli investimenti infrastrutturali monitorati sulle opere commissariate

3.2 Il Reporting

Il sistema MIP, su specifica interrogazione, restituisce un modello di scheda piuttosto dettagliato ed elaborato, non utile a fornire un flash adeguatamente sintetico di specifiche opere o interventi di particolare interesse (come, ad esempio, alcune opere del PNRR). Si è quindi ritenuto utile elaborare, per talune rappresentazioni, una scheda più sintetica che permettesse di aggregare le informazioni con una perdita di dettaglio relativamente bassa. Il prototipo di scheda sintetica è in corso di collaudo e, una volta condivisa con gli uffici dipartimentali, potrà utilmente essere integrata nella piattaforma.

3.3 L’analisi dell’anagrafica dei CUP

L’anagrafica dei CUP degli interventi all’interno del Sistema prevede la loro elaborazione e classificazione per natura, tipologia, settore, ecc. In taluni casi emergono delle imprecisioni, in particolar modo nella distinzione tra interventi di realizzazione di OOPP e quelli di sola progettazione. Come meglio affrontato nel prosieguo, nel

capitolo dedicato al Sistema CUP, una specifica evolutiva provvederà al collegamento dei CUP progettazione con quelli di realizzazione. Anche in questo caso è necessario mantenere il costante contatto con i responsabili del monitoraggio per migliorare il processo di verifica e classificazione degli interventi.

3.4 La partecipazione degli enti al Sistema

Come previsto dalla Delibera CIPE n. 25 del 2004, al sistema partecipano i Nuclei di Valutazione degli investimenti pubblici al fine di reperire le liste complete dei CUP associati agli interventi, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'importo del finanziamento concesso a valere sulla singola misura e del valore complessivo degli interventi. Il coinvolgimento dei Nuclei è ad oggi in fase sperimentale ed il DIPE sta svolgendo una serie di incontri al fine di promuovere una loro più attiva partecipazione al sistema.

Obiettivo primario, per la verifica dello stato di attuazione di un programma, è la correttezza dell'anagrafica degli interventi. La normativa vigente prevede la nullità dell'atto in caso mancato inserimento dei codici CUP all'interno dei decreti di finanziamento, ma non sempre l'informazione riportata sui decreti è coerente e modifiche successive ai decreti fanno perdere traccia dell'universo di riferimento.

A tal fine si è messo a diposizione delle amministrazioni l'utile strumento del *template,* che permette di raggruppare e classificare gli interventi in modo coerente ed omogeneo rispetto al programma di spesa, che sia finanziato con risorse del PNRR o meno.

Inoltre, la Delibera n. 63 del 2020 prevede un gruppo di lavoro tra DIPE, RGS e DIPCoe per fornire il necessario supporto tecnico alle Amministrazioni ma soprattutto elaborare proposte evolutive al fine di migliorare la fruibilità dello strumento. Il DIPE ha, pertanto, inserito in agenda un *meeting* settimanale, specifico su tutte le problematiche che insorgono sui sistemi e sullo studio della interoperabilità con tutte le amministrazioni coinvolte nel processo di monitoraggio degli investimenti pubblici. L'obiettivo è di riuscire tramite interoperabilità a collegare le diverse fonte dati di RGS, ANAC, SCP (Servizio Contratti Pubblici) del MIT, OpenCoesione, e altro. Alla interoperabilità e razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio, viene dedicato l'ultimo capitolo.

3.5 Accordi con i soggetti interessati

Il DIPE, nel corso del tempo cui si riferisce la presente relazione ha sottoscritto una serie di protocolli d'intesa, oltre che con RGS, con una pluralità di enti con l'obiettivo di far emergere nuove potenzialità ed esigenze intorno al tema del monitoraggio degli investimenti pubblici.

RGS – Il Protocollo di intesa, stipulato nel settembre 2018 e rinnovato nel 2021 per tre anni, nasce al fine di regolare la co-gestione dell'anagrafe nazionale degli investimenti pubblici e realizzare l'interoperabilità fra la banca dati nazionale di monitoraggio attuativo MOP-BDAP (Monitoraggio Opere Pubbliche-Banca dati delle amministrazioni pubbliche) e i sistemi informativi DIPE. Tale accordo e gli sviluppi che lo hanno seguito

non hanno solo aperto la strada alla cooperazione delle banche dati ma anche e, soprattutto, hanno permesso di collegare il monitoraggio della fase di programmazione con quella del monitoraggio attuativo.

CNR – Tale accordo ha l'obiettivo di promuovere il corretto utilizzo del CUP, strumento imprescindibile di raccordo tra i vari sistemi di monitoraggio. Nel quadro più ampio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha lo scopo di rilanciare il Paese attraverso una transizione ecologica e digitale e di favorire un cambiamento strutturale dell'economia nazionale, le Parti intendono favorire la corretta acquisizione del CUP per gli interventi ad esso riconducibili e implementare azioni di monitoraggio della spesa pubblica in un'ottica di sviluppo e promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;

DIPCOE – Al fine di disporre del più ampio spettro informativo possibile in merito alla distribuzione territoriale degli interventi pubblici, allo stato di attuazione degli stessi, alle relative fonti di finanziamento e al patrimonio progettuale disponibile al fine di rafforzare il proprio bagaglio di esperienze consolidate su tali temi, il protocollo sottoscritto prevede l'interscambio di informazioni di interesse sui progetti di investimento pubblico, contenute nelle rispettive banche dati.

PPP – Attraverso la collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'interscambio di informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio sulle operazioni di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nel mese di aprile 2022 è stato istituito un comitato che supervisiona l'idonea alimentazione e fruizione del "Nuovo portale RGS per le operazioni di partenariato pubblico privato". Tale portale, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività istituzionali delle realtà coinvolte (tra gli altri, DIPE, RGS e ISTAT), riduce l'onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato. L'iniziativa di un portale unico si pone in linea con quanto operato da altri Paesi comunitari che fanno sistematicamente ricorso ai dati delle operazioni di PPP per migliorare l'efficacia e l'efficienza di tali operazioni su tutto il territorio europeo e per avere, inoltre, un cruscotto di controllo statistico, aggiornato e fedele rispetto alla realtà.

ANAC- Nel periodo di riferimento numerosi sono stati gli incontri per arrivare ad un protocollo d'intesa in corso di formalizzazione. Esso è finalizzato principalmente al reciproco scambio di informazioni, volto ad assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati raccolti nell'ambito delle attività istituzionali, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei rispettivi sistemi informatici e delle banche dati al fine di monitorare il corretto utilizzo delle risorse destinate alla stipula di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e prevenire fenomeni di illegalità promuovendo la trasparenza delle informazioni.

MIT - Nel mese di marzo 2022 è stato stipulato il protocollo d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'obiettivo di collaborare per implementare il MIP a partire dal settore dei lavori pubblici, consentendo di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a condividere le informazioni acquisite nei diversi ambiti di competenza, definire gli obiettivi e identificare percorsi e criteri operativi comuni.

4. Il Sistema CUP

4.1 Codice Unico di Progetto e sue funzioni principali

Con la legge istitutiva del sistema MIP, legge n. 144/1999 e con la successiva Delibera CIPE n. 143/2002 si introduce l'unità di rilevazione della spesa per lo sviluppo che viene individuata nel progetto di investimento pubblico. Si introduce il principio per cui ciascun progetto di investimento pubblico sia identificato da un codice unico, Codice Unico di Progetto, e che corrispondentemente, in una Anagrafe nazionale degli investimenti pubblici, lo stesso codice sia associato ad un corredo informativo descrittivo dell'investimento da effettuare. Negli atti amministrativi, nella documentazione istruttoria e nelle banche dati di monitoraggio degli investimenti pubblici il CUP sostituisce il riferimento completo al progetto così identificato.

Le funzioni fondamentali di tale dispositivo sono:

- realizzare la trasparenza negli usi finali delle risorse destinate ad investimenti pubblici, anche per garantire che siano realizzati gli investimenti effettivamente programmati dalle pubbliche amministrazioni, tramite l'identificazione precisa e univoca dell'oggetto dell'intervento;

- monitorare lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati dai programmi di spesa, istituendo una chiave univoca rappresentativa del progetto di investimento, e tramite essa favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi

Fin dall'emanazione delle prime delibere CIPE attuative della materia CUP, detto codice obbligatorio deve:

- essere richiesto, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico

- *per i lavori pubblici*, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

- *per gli aiuti e le altre forme d'intervento*, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento;

- il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. (delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 24, art. 2)

A seguito della c.d. “riforma del Codice Unico di Progetto (CUP)”, emanata con la novella normativa dell’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il CUP diviene elemento essenziale negli atti di finanziamento dei progetti di investimento pubblico. Il legislatore, con il supporto del DIPE, è intervenuto modificando l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 inserendo i commi 2-bis e 2-ter, conferendo, pertanto, al CUP la natura di elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare.

Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle PA che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP. Le Amministrazioni associano negli atti di finanziamento degli investimenti il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi.

Tale norma consente la raccolta delle informazioni che devono portare ad una analisi puntuale dei risultati, in termini di capacità di spesa e tempestività, dei relativi programmi di spesa, progetto per progetto, riconducendo tutti gli investimenti finanziati al programma di spesa: a) atto amministrativo di assegnazione → b) norma che dispone il programma → c) linea di finanziamenti (Associazione Programma/linea di finanziamento - Progetto).

4.2 Il CUP e gli sviluppi normativi sul suo utilizzo

Nel corso del tempo il CUP assume un ruolo identificativo centrale per:

- la tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6, legge n. 136/2010);

- la rendicontazione dei progetti finanziati con i fondi SIE e FSC (Banca Dati Unitaria, BDU: art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 1, comma 703, lettera L, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

- il monitoraggio attuativo degli interventi sulle OOPP (MOP-BDAP, decreto legislativo n. 229/2011);

- il monitoraggio dei flussi finanziari Grandi Opere avverso le infiltrazioni mafiose negli appalti (MGO, art. 36 del decreto-legge n. 90/2014);

- la fatturazione elettronica (art. 25 del decreto-legge n. 66/2014);

- la richiesta del CIG obbligatorio per una procedura di affidamento (D.Lgs n. 229/2011, art. 1, comma 1, lett. d), cui è associato il corredo informativo della relativa procedura nella BDNCP dell’ANAC;

- l’identificazione della finalità progettuale dei pagamenti a valere sui c/Tesoreria attraverso il sistema SIOPE (art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

4.3 Utilizzo del CUP e le evolutive per la classificazione dei progetti nel PNRR

A seguito di varie riunioni tenutesi fra il DIPE e le strutture della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR e Unità di missione NG-EU) è stata definita la necessità di registrare all'interno del Sistema CUP alcuni dati di classificazione dei progetti co-finanziati dal PNRR, in particolare:

- Missione/Componente/Misura (Investimento o Riforma) di riferimento

- Sub-Investimento (eventuale) di riferimento

- Contributo previsto del progetto al raggiungimento del target di Piano

- Data di raggiungimento del target.

Nell'ambito della gestione del Sistema CUP, sono stati realizzati significativi sviluppi informatici in merito alle azioni intraprese in favore del PNRR. A tal fine, si è provveduto a realizzare soluzioni tecniche - di supporto all'attività di monitoraggio degli interventi finanziati a valere sul Piano, che nel sistema Regis sono identificati univocamente dal CUP - in collaborazione con il MEF, e in particolare con l'Unità di Missione del PNRR.

Già negli ultimi mesi del 2021 era stata introdotta una classificazione (Tematica CUP) riferita alle misure di investimento dei progetti aderenti al PNRR (Missione, Componente, Misura, ecc.). Come noto, i programmi PNRR sono incentrati su milestone e target e descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare. Le milestone definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale; i target rappresentano i risultati attesi dagli interventi.

Il Sistema CUP è stato quindi integrato con detti target, forniti dall'Unità di Missione del MEF-RGS, e ne registra, insieme alla Tematica, i valori previsionali (in termini di valori attesi e di tempistiche) per ciascun intervento, stimati al momento della generazione del codice dai soggetti responsabili. Tali dati sono trasmessi al MEF e costituiscono un'importante fonte di informazioni nella fase di ingresso dei progetti d'investimento pubblico nel Sistema Regis.

A seguito dell'emanazione dei decreti di finanziamento dei progetti, a valere sul PNRR, è prevista l'integrazione o la correzione successiva del corredo informativo di un CUP generato senza i nuovi parametri del PNRR, a cura del soggetto titolare oppure dell'amministrazione titolare del programma di spesa di cui all'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (quest'ultimo in modalità massiva/batch). Tale operazione di bonifica comprende anche l'obliterazione dei parametri PNRR dei CUP così generati che successivamente vengono esclusi da tale finanziamento per qualsiasi motivo.

Tra le più rilevanti evolutive del CUP si segnala, inoltre, l'adeguamento alla normativa vigente in materia di gestione dei dati personali (GDPR), in particolare per i soggetti di natura privata (persone fisiche e ditte

individuali) che richiedono la registrazione al Sistema, sottoposti a tutela attraverso il mascheramento dei dati personali.

Tra i futuri sviluppi si segnala infine: la gestione del collegamento fra CUP di Progettazione e CUP di Realizzazione e l'adeguamento del Sistema CUP alla classificazione dei progetti di Partenariato Pubblico-Privato.

Attualmente il Sistema CUP contiene più di 8 milioni di progetti registrati, 32.000 soggetti titolari e più di 100.000 utenti registrati.

Di seguito una rappresentazione grafica della evoluzione del CUP.

Figura 4.1a. Evoluzione del Sistema CUP al 2022

Figura 4.1b. Evoluzione del Sistema CUP dal 2018 al 2022

Figura 4.2. Ripartizione per settore per gli anni 2018 - 2022

Classificazione

Natura	Progetti	Costo	Finanziamento Pubblico
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITA...	918	€6.743.428.915,00	€6.655.352.251,00
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTI...	2.785.691	€130.464.792.888,00	€62.146.224.636,00
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI...	186.196	€235.002.768.361,00	€229.042.809.394,00
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED I...	594.078	€532.444.470.328,00	€515.591.284.107,00
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI	445.538	€144.634.255.578,00	€136.268.057.365,00
ACQUISTO DI BENI	148.827	€43.949.064.695,00	€41.665.193.200,00

Figura 4.3. Ripartizione territoriale per gli anni 2018 - 2022

Localizzazione

Regione	Progetti	Costo	Finanziamento Pubblico
ABRUZZO	139.489	€38.960.233.686,00	€36.444.727.120,00
BASILICATA	98.495	€18.855.280.379,00	€17.413.159.254,00
CALABRIA	162.706	€44.747.731.739,00	€43.048.250.973,00
CAMPANIA	435.305	€206.548.012.864,00	€200.836.569.411,00
EMILIA-ROMAGNA	348.295	€54.658.697.099,00	€43.414.394.050,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	140.931	€21.921.731.247,00	€17.559.532.259,00
LAZIO	208.969	€93.560.083.560,00	€86.712.779.174,00
LIGURIA	69.227	€28.733.783.048,00	€25.425.529.194,00
LOMBARDIA	455.446	€106.059.359.050,00	€87.475.661.617,00
MARCHE	150.548	€39.527.608.463,00	€36.865.422.197,00
MOLISE	29.453	€12.821.068.927,00	€12.166.128.632,00
PIEMONTE	315.549	€156.935.160.569,00	€148.641.711.466,00
PUGLIA	176.162	€61.530.519.033,00	€55.323.872.243,00
SARDEGNA	254.032	€30.972.746.954,00	€28.829.950.936,00
SICILIA	191.183	€84.590.221.029,00	€80.396.862.451,00
TOSCANA	250.819	€40.850.619.065,00	€34.388.643.903,00
TRENTINO-ALTO ADIGE	223.372	€24.666.130.853,00	€21.097.123.816,00
UMBRIA	94.360	€18.480.531.149,00	€16.725.859.830,00
VALLE D'AOSTA	46.989	€5.347.906.651,00	€4.770.955.341,00
VENETO	352.088	€63.410.740.606,00	€53.337.053.173,00
-	58.043	€41.716.007.923,00	€38.662.717.951,00

Figura 4.4. Ripartizione per soggetto titolare per gli anni 2018 - 2022

Soggetto titolare			
Categoria	Progetti	Costo	Finanziamento Pubblico
ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO	2.326.433	€537.693.165.291,00	€509.648.311.354,00
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	407.304	€217.159.543.494,00	€177.366.881.676,00
CONCESSIONARI E IMPRESE DI GESTIONE RETI E INFRASTRU...	39.210	€121.258.173.011,00	€115.500.656.930,00
IMPRESE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON IN FORMA ASSO...	67.375	€53.939.261.917,00	€37.804.729.921,00
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	25.987	€35.490.374.783,00	€34.198.027.703,00
UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE	249.690	€29.190.008.794,00	€27.309.915.310,00
ENTI DI BONIFICA E DI SVILUPPO AGRICOLO	30.021	€13.620.981.336,00	€13.477.202.861,00
ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE	14.964	€13.012.132.878,00	€12.378.367.090,00
ENTI ED ISTITUZIONI SENZA FINE DI LUCRO	153.197	€12.558.075.461,00	€11.212.257.766,00
ENTI ED IMPRESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILI...	7.153	€12.215.717.672,00	€10.453.623.986,00
CONSORZI ENTI ED AUTORITA' PORTUALI	1.892	€10.459.351.213,00	€10.075.419.689,00
ASSOCIAZIONI E CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVIN...	12.104	€5.279.968.636,00	€5.077.118.403,00
AZIENDE SPECIALI MUNICIPALIZZATE	2.032	€4.729.537.667,00	€4.590.446.413,00
AZIENDE SPECIALI REGIONALIZZATE	69.459	€4.010.453.308,00	€3.715.418.807,00
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	12.400	€3.792.997.332,00	€3.431.366.594,00
CAMERE DI COMMERCIO	205.530	€3.649.835.564,00	€1.600.579.978,00
AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI	11.807	€3.509.870.016,00	€3.482.127.164,00
ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	493.238	€3.092.998.640,00	€3.089.979.500,00
ISTITUTI BANCARI, IMPRESE E SOCIETA' FINANZIARIE E ASSIC...	19.992	€2.375.957.874,00	€1.153.861.968,00
ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREA...	3.773	€2.009.429.256,00	€1.953.350.161,00
CONSORZI DI INDUSTRIALIZZAZIONE	658	€1.023.701.478,00	€969.682.558,00
ALTRI ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	3.626	€822.515.523,00	€763.513.997,00
ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, CUL...	905	€739.819.181,00	€679.379.621,00
AZIENDE SPECIALI PROVINCIALIZZATE	804	€664.681.465,00	€637.840.006,00
CONSORZI DI IMPRESE	1.499	€418.165.883,00	€326.456.974,00
ENTI PREPOSTI AD ATTIVITA' SPORTIVE	168	€377.204.107,00	€329.266.155,00
ORGANI COSTITUZIONALI O A RILEVANZA COSTITUZIONALE	48	€92.797.215,00	€92.797.215,00
ASSOCIAZIONI DI IMPRESE	87	€24.603.987,00	€19.168.603,00
SOGGETTI ESTERI EXTRA COMUNITARI	4	€15.142.748,00	€15.082.748,00
ISTITUZIONI CON FINALITA' POLITICA E SINDACALE	20	€13.256.384,00	€13.152.309,00
ORGANI GIURISDIZIONALI E AVVOCATURA	8	€7.704.454,00	€7.704.454,00
ORGANI ED ISTITUZIONI EUROPEE	52	€2.387.604,00	€2.337.604,00

4.4 Le attività della Struttura di supporto

Il rischio di incorrere nella nullità dell'atto, imposta dal nuovo impianto normativo, ha generato una elevata preoccupazione negli Enti titolari di atti di finanziamento e la Struttura di supporto CUP si è trovata a dover evadere un elevato numero di richieste legate anche all'interpretazione della recente normativa e di gestione amministrativa del CUP alle quali è necessario rispondere con professionalità e competenza. Ciò ha generato un rallentamento nel processo di assistenza tecnica.

La Struttura di supporto è stata pertanto impegnata nelle seguenti attività essenziali:

➢ *supporto agli utenti e gestione sui quesiti CUP*

Nell'ambito dell'attività di tracciamento e archiviazione della corrispondenza, incluso l'interazione con l'unità di protocollo interna, archiviazione di tutte le istanze presentate e delle relative risoluzioni, la struttura ha provveduto, da marzo 2022 ad evadere più di 100 quesiti pervenuti dai diversi canali, tra cui principalmente via PEC e alla casella mail *"DIPE finanziamenti"*. Nell'ambito della Convenzione con la società Invitalia, è già in esercizio una piattaforma per la digitalizzazione dei flussi di lavoro che gestisce l'interconnessione e il trasferimento di dati tra il DIPE e gli esperti di detta società, ai fini di un'efficiente gestione della corrispondenza e dei rapporti con le Amministrazioni.

La piattaforma consentirà la gestione informatizzata delle attività e delle relative time-line e verrà utilizzato come repository documentale e sistema di log, garantendo il monitoraggio dello stato di lavorazione delle pratiche e la condivisione delle informazioni tra gli utenti. Il sistema si pone l'obiettivo strategico di fornire

un valido strumento per il management delle attività e di supporto alle decisioni. La piattaforma si basa su un software di project management di tipo open source e con funzioni di web-service.

- *supporto alle amministrazioni*

Si sono svolte numerose riunioni tra il DIPE e le diverse Amministrazioni titolari degli interventi, sia previsti nell'ambito del PNRR sia a valere su altre misure di spesa (nel 2022 più di 36 riunioni con 26 enti diversi). Tali incontri hanno avuto varie finalità, come l'individuazione della corretta identificazione del progetto d'investimento pubblico, dei dati che costituiscono il corredo informativo dei CUP, il recupero di situazioni pregresse non gestite correttamente. Si evidenzia in particolare l'attività dedicata alla predisposizione di nuovi template nel sistema CUP, ovvero di procedure guidate e semplificate di generazione del CUP richiesti dalle Amministrazioni riferite a specifiche misure di spesa. In particolare, sono stati recentemente generati 23 template per numerose Amministrazioni proponenti, fra cui il Ministero della Salute, il Ministero della Cultura ed il Dipartimento per la Transizione Digitale.

5. Studio e specifiche analisi dati sul Sistema di monitoraggio MIP

Il DIPE, nel 2022, ha condotto attività di studio ed elaborazione delle informazioni relative ai progetti, al fine di ricavare utili spunti di supporto per l'osservazione dei fenomeni di interesse per l'Autorità politica e per la valutazione delle politiche di programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici.

Come sopra illustrato infatti, il DIPE, grazie all'interoperabilità, dispone dei dati dei principali sistemi di monitoraggio nazionale, tra cui il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) di ANAC, il Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), che raccoglie le informazioni sui pagamenti, il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (MOP-BDAP) della Ragioneria Generale dello Stato.

Sono in corso diverse analisi incentrate sulle fasi di evoluzione dei progetti infrastrutturali, dalla programmazione delle risorse all'esecuzione degli interventi, con l'obiettivo di individuare elementi e indicatori potenzialmente significativi che possono influire sui tempi di realizzazione.

Esaminando le fasi di affidamento, sono stati valutati i tempi trascorsi tra la programmazione dell'intervento (momento che coincide con la richiesta del CUP), la pubblicazione e l'aggiudicazione delle gare. Le analisi sono state effettuate anche in funzione di specifiche variabili, quali le classi di importo, il settore di intervento, le procedure di gara e il criterio di aggiudicazione, massimo ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa, valutando i risultati anche in considerazione delle novità normative introdotte in materia di contratti pubblici.

Ulteriori ricerche riguardano gli scostamenti registrati in termini di risorse programmate e messe poi a gara, nonché la velocità di spesa delle amministrazioni, tenendo conto delle tempistiche dei pagamenti effettuati per la realizzazione delle opere.

5.1 Le opere dei Commissari

Uno sforzo particolare è stato destinato all'analisi dell'andamento degli interventi infrastrutturali commissariati.

Il Governo, con la disciplina prevista del DL 76/2020 (c.d. Sblocca Cantieri), ha attribuito a Commissari poteri derogatori al Codice dei Contratti Pubblici, al fine di accelerare la realizzazione di importanti opere di particolare rilevanza per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato 102 opere commissariate nel corso del 2021 (DM 31 maggio 2021, n. 77, allegato IV, e atto del Governo n. 373 del 16 marzo 2022).

In particolare, gli interventi infrastrutturali selezionati sono caratterizzati "*da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale*", sono previsti in documenti di pianificazione strategica, ovvero sinergiche al PNRR e in avanzato stato di progettazione.

La richiamata normativa ha disciplinato anche i poteri e le attribuzioni dei Commissari, consentendo loro: • di derogare, per l'approvazione dei progetti, a norme di natura amministrativa, fatte salve quelle inerenti alle discipline di natura ambientale e di tutela dei beni culturali; • di essere abilitati, per l'esecuzione degli interventi, ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante; • di operare in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici nel rispetto, tuttavia, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 dello stesso codice, nonché dei vincoli derivanti dalle direttive europee 2014/24/UE e 2014/25/UE.

L'azione intrapresa dal DIPE è consistita in una puntuale ricognizione e identificazione delle suddette opere, finalizzata alla razionalizzazione delle informazioni derivanti dai succitati DM.

Su ciascuna opera, attraverso l'interoperabilità dei sistemi, l'Ufficio ha integrato le informazioni dalle banche dati CUP, MOP-BDAP, SIOPE, CIG-ANAC, condivise anche con la piattaforma GEODIPE, al fine di sviluppare schede di monitoraggio attuativo, statistico e territoriale.

Il lavoro è in sintesi finalizzato a valutare gli impatti in termini di accelerazione della realizzazione dei progetti e l'incremento della velocità di impiego delle risorse determinatosi con l'introduzione della figura dei commissari e delle ultime semplificazioni normative.

Tabella 5.1. Opere infrastrutturali (fonte MIT)

INFRASTRUTTURE - OPERE	Costo stimato	Finanziamenti disponibili
Infrastrutture edilizia statale	1.267.641.997,54	602.257.182,73
Infrastrutture ferroviarie	69.351.300.000,00	43.821.000.000,00
Infrastrutture idriche	2.708.301.064,34	609.608.109,34
Infrastrutture portuali	2.315.583.124,00	1.605.583.124,00
Infrastrutture stradali	17.765.677.689,62	8.125.951.450,45
Infrastrutture trasporto rapido di massa	7.280.810.112,81	4.397.098.058,35
Totale complessivo	100.689.313.988,31	59.161.497.924,87

Figura 5.1. Distribuzione del valore totale del Finanziamento delle Opere commissariate per tipo di Infrastruttura (in percentuale)

Il monitoraggio attuativo delle opere commissariate, attraverso le informazioni caricate dalle stazioni appaltanti sulle succitate Banche dati, ha consentito di rappresentare lo stato dell'arte degli interventi in questione sia in termini di avanzamento sia della ricaduta economica sul territorio.

Nel seguito vengono illustrati i risultati emersi dall'analisi dei dati di monitoraggio circa lo stato di avanzamento finanziario delle opere commissariate secondo classi di valore, tipologia di intervento e distribuzione sul territorio.

Il valore medio dei finanziamenti assegnati all'insieme degli interventi è pari a circa 398 milioni di euro (cfr. Tabella 5.2 e Tabella 5.3, colonna B/A). A livello numerico, si può constatare che gli interventi si distribuiscono in modo abbastanza equivalente tra le classi di valore; infatti la mediana della distribuzione è pari a 50 milioni di euro.

Tabella 5.2: Monitoraggio attuativo per classe di valore

Articolazione per classi di finanziamento	(A) Interventi	(B) Finanziamento totale	(B/A) Media del finanziamento	(C) Costo totale interventi da CUP	(D) Valore progetti monitorati da BDAP	(D/B) Interventi monitorati su totale	(E) Impegni accertati
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro
0 - 1M	14	5.714.778,19	408.198,44	5.109.466,00	1.980.385,19	28,6	1.001.930,55
1M - 10M	98	440.851.150,15	4.498.481,12	425.357.903,00	192.610.268,15	50,0	99.520.754,50
10M - 50M	39	980.256.200,38	25.134.774,37	974.659.289,00	330.367.976,38	35,9	81.197.751,68
50M - 100M	43	3.208.402.098,00	74.614.002,28	2.859.174.527,00	1.551.179.795,00	46,5	375.906.086,72
100M - 500M	74	20.028.167.279,23	270.650.909,18	12.616.195.447,00	16.233.995.302,23	73,0	1.611.648.637,51
500M - 1.000M	18	13.411.416.282,75	745.078.682,38	9.019.453.197,00	11.525.808.982,75	83,3	2.619.226.207,80
1.000M - sup	29	87.313.497.256,97	3.010.810.250,24	72.683.676.906,00	84.260.497.256,97	93,1	21.904.022.694,69
Totale complessivo	**315**	**125.388.305.045,67**	**398.058.111,26**	**98.583.626.735,00**	**114.096.439.966,67**	**58,1**	**26.692.524.063,45**

Articolazione per classi di finanziamento	(G) Valore progetti realizzati da BDAP	(G/D) Avanzamento progetti monitorati su finanziamento totale	(H) Base asta totale da SIMOG	(F/B) Avanzamento gare aggiudicate su finanziamento totale	(I) Pagamenti totali accertati	(I/B) Avanzamento finanziario	(M) Tempi medi trascorsi da inizio intervento
	euro	%	euro	%	euro	%	tempo in anni
0 - 1M	866.709,20	12,5	3.636.335,96	188,7	761.000,75	11,0	4,2
1M - 10M	72.162.390,71	21,0	213.560.095,86	52,1	65.441.572,46	19,1	3,3
10M - 50M	26.953.828,50	5,5	404.718.339,21	52,5	25.756.399,73	5,1	4,5
50M - 100M	207.206.116,81	6,3	656.295.153,94	20,7	204.977.001,04	6,3	5,2
100M - 500M	1.066.822.622,87	8,4	4.398.088.297,37	25,2	1.034.170.224,95	8,2	6,7
500M - 1.000M	1.615.929.246,24	15,2	7.020.847.210,92	52,3	1.670.027.569,04	15,6	11,7
1.000M - sup	9.322.647.732,83	9,4	28.706.840.829,96	31,0	11.291.618.987,20	11,6	13,8
Totale complessivo	**12.312.588.647,16**	**10,8**	**41.403.986.263,22**	**33,0**	**14.292.752.755,17**	**11,4**	**6,0**

Tabella 5.3: Monitoraggio attuativo per tipo di Infrastruttura

Articolazione per Infrastruttura	(A) Interventi	(B) Finanziamento totale	(B/A) Media del finanziamento	(C) Costo totale interventi da CUP	(D) Valore progetti monitorati da BDAP	(D/B) Interventi monitorati su totale	(E) Impegni accertati
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro
EDILIZIA STATALE	34	1.216.465.284,00	35.778.390,71	1.216.465.284,00	-	-	-
FERROVIARIE	69	92.875.641.460,67	1.346.023.789,29	77.697.145.755,00	90.873.186.767,67	97,8	21.731.183.398,55
IDRICHE	17	1.697.947.525,00	99.879.266,18	1.688.997.525,00	68.950.000,00	4,1	3.384.269,97
PORTUALI	19	2.139.151.075,30	112.586.898,70	2.096.114.089,00	1.958.948.611,30	91,6	20.736.967,06
STRADALI	168	21.601.194.513,01	128.578.538,77	11.608.399.078,00	16.376.530.298,01	75,8	1.765.352.328,60
TRASPORTO RAPIDO	8	5.857.905.187,69	732.238.148,46	4.276.505.004,00	4.818.824.289,69	82,3	3.171.867.099,27
Totale complessivo	**315**	**125.388.305.045,67**	**398.058.111,26**	**98.583.626.735,00**	**114.096.439.966,67**	**91,0**	**26.692.524.063,45**

Articolazione per Infrastruttura	(G) Valore progetti realizzati da BDAP	(G/D) Avanzamento progetti monitorati su finanziamento totale	(H) Base asta totale da SIMOG	(F/B) Avanzamento gare aggiudicate su finanziamento totale	(I) Pagamenti totali accertati	(I/B) Avanzamento finanziario accertato	(M) Tempi medi trascorsi da inizio intervento
	euro	%	euro	%	euro	%	tempo in anni
EDILIZIA STATALE	-	-	80.516.636,77	6,62	-	-	2,77
FERROVIARIE	8.360.597.502	14,68	31.291.593.497,35	33,69	10.618.068.510,64	15,8	11,36
IDRICHE	1.425.101	0,12	370.581.541,56	21,83	3.819.535,62	0,3	4,15
PORTUALI	11.251.154	1,43	1.482.917.871,03	69,32	20.064.794,11	4,6	2,69
STRADALI	1.181.540.732	16,03	5.155.934.445,99	23,87	1.055.745.975,80	14,2	4,97
TRASPORTO RAPIDO	2.757.774.159	19,09	3.022.442.270,52	51,60	2.595.053.939,00	18,9	6,99
Totale complessivo	**12.312.588.647,16**	**10,8**	**41.403.986.263,22**	**33,0**	**14.292.752.755,17**	**11,4**	**6,0**

Nella figura seguente si rappresenta come vengono distribuite in percentuale le risorse assegnate alle opere commissariate sul territorio nazionale.

Figura 5.2: Distribuzione importo finanziato opere per ripartizione geografica (in %)

La figura che segue mostra le opere commissariate per finanziamento totale (B) rispetto al loro avanzamento finanziario, sintetizzato attraverso i pagamenti complessivi effettuati con mandati c/Tesoreria SIOPE (I).

Figura 5.3: Relazione tra la distribuzione dei finanziamenti e l'avanzamento finanziario

L'analisi di geolocalizzazione delle opere in oggetto viene rappresentata nella Figura dove si illustra la ripartizione geografica per costo dell'opera e per settore di intervento.

Figura 5.4: Distribuzione territoriale opere commissariate

per costo dell'opera

per settore di intervento

6. Monitoraggio grandi opere MGO

6.1 Sistema MGO

Il DIPE svolge dal 2015, il Monitoraggio delle grandi opere – MGO, (Delibera CIPE n.15 del 2015), un importante e delicato progetto che ha l'obiettivo di intensificare l'effettività della tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici, mettendolo al riparo dal pericolo di penetrazioni mafiose, e perseguendo «l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli "illeciti appetiti" delle organizzazioni criminali, nella realizzazione delle opere prioritarie e anche al loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e post emergenziali». Importanza ribadita anche nelle recenti modifiche normative relative alle semplificazioni intervenute in materia di appalti che hanno confermato sostanzialmente il testo delle norme in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità.

È importante anche mettere in evidenza che il PNRR ha interessato diverse opere rientranti nel perimetro di interesse MGO nonché la funzione dei grandi programmi strategici pubblici di sviluppo o ammodernamento delle infrastrutture.

Fig. 6.1 – Architettura sistema MGO

Lo strumento di programmazione di riferimento per le opere prioritarie e per l'applicazione degli obblighi di monitoraggio e dei protocolli di legalità ex art. 203 Codice Appalti, è l'allegato infrastrutture al DEF. Il documento fornisce un quadro aggiornato delle infrastrutture strategiche e prioritarie, dalla programmazione alla realizzazione, e dell'evoluzione dell'intero mercato delle opere pubbliche, che tiene conto anche dei diversi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Il monitoraggio svolto, grazie al Portale MGO, è basato sull'analisi dei flussi finanziari delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, grazie all'acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti dedicati in esclusiva all'opera e di informazioni sui bonifici SEPA (obbligatori, tranne limitate eccezioni), conti che ciascun fornitore deve aprire e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, in entrata e in uscita, connessi alla realizzazione dell'opera stessa. Il DIPE, cui viene affidato il ruolo di gestione e manutenzione della banca dati, resta impegnato a mettere a disposizione le informazioni contenute in detta banca dati, configurata come sito web ad accesso riservato, ai soggetti autorizzati.

È stato avviato, considerato il ruolo cruciale degli interventi, un processo di revisione dei processi e dei requisiti previsti dalla Delibera CIPE n. 15 del 2015 attraverso una "ristrutturazione" generale del Portale MGO al fine di semplificare le procedure e permettere attraverso le nuove funzionalità una maggiore qualità del dato acquisito. L'attività si concluderà con la rivisitazione totale del Portale MGO e con la predisposizione di una nuova Delibera quadro che faccia proprie le modifiche attuate.

Figura 6.2. Monitoraggio conti MGO - trend semestrale (% su totale)

L'indicatore di monitoraggio dei conti, espresso nella 6.2., è dato dal rapporto tra gli IBAN rendicontati (con saldi) in banca dati MGO e gli IBAN presenti in banca dati MGO segnalati dalle stazioni d'appalto quali conti dedicati in via esclusiva. Questo significa che mediamente circa un terzo dei conti correnti segnalati dalle stazioni d'appalto e registrati in banca dati risulterebbe movimentato nel corso di un semestre.

Tabella 6.3. Monitoraggio CUP e movimenti in MGO

N. CUP	116
N. IBAN Anagrafica	17.412
N. IBAN Movimentati	16.339
N. Movimenti Totali	2.372.048
N. Bonifici Totali (movimenti)	1.342.957
IBAN Movimentati x CUP	141
Bonifici (movimenti) x CUP	11.577

Le opere monitorate in banca dati sono 116. Di queste 89 risultano complete del patrimonio informativo come previsto dalla delibera CIPE 15 del 2015; mentre le restanti stanno completando il caricamento dei dati a sistema.

Figura 6.4. Infografica CUP di MGO

La figura seguente rappresenta la distribuzione sul territorio delle opere prioritarie monitorate ed evidenzia un'equa ripartizione delle stesse tra il nord e il sud Italia.

Figura 6.5. Distribuzione territoriale opere MGO

Regione	N° CUP
ABRUZZO	1
BASILICATA	2
CALABRIA	8
CAMPANIA	17
EMILIA-ROMAGNA	1
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3
LAZIO	6
LIGURIA	4
LOMBARDIA	15
MARCHE	1
MOLISE	1
PIEMONTE	5
PUGLIA	3
SARDEGNA	4
SICILIA	11
TOSCANA	3
TRENTINO-ALTO ADIGE	2
UMBRIA	1
VENETO	10
MULTILOCALIZZATO	18

La figura 6.6. descrive come le opere interessate siano distribuite tra le infrastrutture, evidenziando come il settore trasportistico risulti dominante sia in termini numerici (85,8%) sia di costo delle opere (98,8%) che la Stazione Appaltante dichiara in sede programmatica, all'atto della richiesta del CUP.

In dettaglio, infatti, possiamo notare che il sottosettore dei lavori stradali e di quelli ferroviari rappresentano le quote più rilevanti.

Figura 6.6. Ripartizione Grandi Opere in MGO

per Settore di intervento

Settore	n. CUP	Costo CUP
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	0,9%	0,1%
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	0,9%	1,0%
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	85,8%	98,8%
INFRASTRUTTURE SOCIALI	12,4%	0,1%
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**

per Sottosettore

Sottosettore	n. CUP	Costo CUP
BENI CULTURALI	11,5%	0,1%
FERROVIE	32,7%	63,4%
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	5,3%	5,7%
PRODUZIONE DI ENERGIA	0,9%	1,0%
RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	0,9%	0,1%
SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	0,9%	0,0%
STRADALI	38,9%	25,5%
TRASPORTO URBANO	8,8%	4,1%
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**

L'analisi di geolocalizzazione delle opere in oggetto viene rappresentata nella figura seguente dove si illustra la distribuzione geografica per costo dell'opera e per settore di intervento.

Figura 6.7. Distribuzione territoriale opere MGO

per costo dell'opera

per settore di intervento

Le seguenti Figure 6.8. e 6.9. confermano quanto accennato sopra in merito alla circostanza che diverse opere MGO che ricadono nel perimetro del PNRR. Il dato è ricavato sulla base delle indicazioni della Stazione Appaltante nel corredo informativo del CUP circa la collocazione dell'intervento nell'ambito missione/componente PNRR.

Figura 6.8. Opere MGO nel perimetro PNRR per classificazione Missione/Componente (in mln di euro)

Figura 6.9. Distribuzione territoriale opere MGO nel perimetro PNRR

6.2 Evolutiva Portale MGO

L'evolutiva che si è programmata in merito al Portale MGO ha come obiettivo quello di garantire una migliore correttezza del dato conservando un processo in linea con la Delibera CIPE n. 15 del 2015.

Le nuove funzionalità messe in cantiere comporteranno una ristrutturazione generale del Portale MGO. Ad essere modificate ed implementate saranno infatti, non solo la funzionalità strettamente riguardante il

Protocollo Operativo, ma anche alcune funzionalità da essa dipendente come, ad esempio, la possibilità di compilare e firmare digitalmente il Protocollo, la firma dell'aggiudicatario, il processo di adesione al protocollo da parte delle imprese della filiera, gli utenti e i ruoli ad essi associati, un'associazione corretta dell'opera al CUP attraverso una verifica preventiva bloccante.

L'obiettivo in particolare è:

- snellire ed automatizzare l'intero processo legato all'inserimento dei protocolli operativi;
- permettere un innalzamento del livello della qualità del dato all'interno della base informativa attraverso l'implementazione di una serie di controlli all'atto dell'inserimento delle informazioni.

La figura che segue mostra come verrà articolato il Processo di accreditamento, gestione del protocollo e l'inserimento della filiera nel nuovo portale MGO.

23A01541

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto determina IP n. 84 del 14 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX, 50 µG/DAWKE, AEROZOL DO NOSA, ZAWIESINA dalla Polonia con numero di autorizzazione 7619, intestato alla società Organon Polska SP. Z O.O. UL. Marszalkowska 126/134 - 00-008 Warsaw - Poland e prodotto da Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30 - B-2220 Heist-Op-Den Berg - Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: «Nasonex» «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 045327032 (in base 10) 1C78PS (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni spruzzo contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di mometasone furoato come monoidrato;

eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nasonex» «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 045327032.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nasonex» «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 045327032.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01442

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon»

Estratto determina IP n. 85 del 15 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MERCILON COMPESSE 21 COMPRESSE dalla Grecia con numero di autorizzazione 8550/06.02.2007 e 41719/21-05-2014, intestato alla società N.V. Organon Holland Kloosterstraat 6, 5349, AB OSS, The Netherlands e prodotto da N.V. Organon, AB OSS, The Netherlands Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS, The Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 Milano.

Confezione: «Mercilon» «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 050277019 (in base 10) 1HYBNV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: desogestrel (0,150 mg) ed etinilestradiolo (0,020 mg);

eccipienti: silice colloidale anidra, lattosio monoidrato, amido di patate, povidone, acido stearico, alfa-tocoferolo.

Inserire al paragrafo 6 del foglio illustrativo:

Descrizione dell'aspetto di «Mercilon» e contenuto della confezione

«Mercilon» è disponibile in confezioni da 1, 3 o 6 blister da 21 compresse inseriti in una bustina di alluminio, ed 1 etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Mercilon» «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 050277019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Mercilon» «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 050277019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01443

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina acetato, «Minirin/DDAVP».

Estratto determina AAM/PPA n. 158/2023 del 1° marzo 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.z), modifica dei paragrafi 2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per aggiunta di misure di minimizzazione del rischio, al fine di implementare gli esiti del WS SE/H/XXXX/WS/504, relativo all'eccipiente clorbutanolo; modifiche

editoriali e per adeguamento alla versione corrente del QRD *template* relativamente al medicinale: MINIRIN/DDAVP:

confezione A.I.C. n. 023892033 - «50 MCG/ML spray nasale, soluzione» flacone nebulizzatore 2,5 ml;

codice di procedura europea: SE/H/XXXX/WS/622;

codice pratica: VN2/2022/239.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a, (codice fiscale 07676940153) con sede legale e domicilio fiscale in - via Carlo Imbonati n. 18 - 20159, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01461

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leponex»

Estratto determina n. 160/2023 del 28 febbraio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Repubblica Ceca del medicinale LEPONEX «100 mg tablety 50 tablety», codice di autorizzazione 68/116/73-B/C cod. 0235103, intestato alla società Mylan IRE Healthcare Limited, Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Ireland e prodotto da McDermott Laboratories Limited, T/A Gerard Laboratories, T/A Mylan Dublin, Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ireland; Madaus GmbH, Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf, Germany; Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom, 2900, Hungary con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: GMM Farma S.r.l., via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: LEPONEX «100 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 050018011 (base 10) 1HQFQV (base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: clozapina;

eccipienti:

magnesio stearato;

silice colloidale anidra;

povidone (K 30);

talco;

amido di mais;

lattosio monoidrato.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LEPONEX «100 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 050018011 (base 10) 1HQFQV (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,69.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LEPONEX «100 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 050018011 (base 10) 1HQFQV (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza

all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01462

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almogran»

Estratto determina n. 161/2023 del 28 febbraio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Francia del medicinale ALMOGRAN «12,5 mg comprimé pelliculé, 6 comprimé», codice di autorizzazione 34009 355 614 6 6, intestato alla società Almirall SAS - Immeuble le Barjac 1, boulevard Victor 75015 Paris France e prodotto da Industrias Farmaceuticas Almirall SA - Ctra. De Martorell, 41-61 08740 Sant Andreu De La Barca (Barcellona), Spagna con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: GMM Farma S.r.l., Via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: ALMOGRAN «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse - A.I.C. n. 050204027 (base 10) 1HV3CV (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: almotriptan idrogenomalato;

eccipienti:

nucleo della compressa:

mannitolo (E421);

cellulosa microcristallina;

povidone;

amido glicolato di sodio;

stearilfumarato di sodio;

rivestimento:

ipromellosa;

diossido di titanio (E171);

macrogol 400;

cera carnauba.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ALMOGRAN «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse - A.I.C. n. 050204027 (base 10) 1HV3CV (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,49.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALMOGRAN «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse - A.I.C. n. 050204027 (base 10) 1HV3CV (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01463

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epitiram»

Estratto determina n. 165/2023 del 28 febbraio 2023

Medicinale: EPITIRAM.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa graduata da 3 ml e adattatore - A.I.C. n. 041122096 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa graduata da 1 ml e adattatore - A.I.C. n. 041122108 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con siringa graduata da 10 ml e adattatore - A.I.C. n. 041122084 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: levetiracetam.

Officine di produzione: produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH - Elisabeth-Selbert-Straße 23 - 40764 Langenfeld - North Rhine-Westphalia - Germania.

Indicazioni terapeutiche

«Epitiram» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti ed adolescenti a partire dai sedici anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

«Epitiram» è indicato quale terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti, adolescenti, bambini ed infanti a partire da un mese di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai dodici anni di età con epilessia mioclonica giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti ed adolescenti a partire dai dodici anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa graduata da 3 ml e adattatore - A.I.C. n. 041122096 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,38;

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa graduata da 1 ml e adattatore - A.I.C. n. 041122108 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,38;

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con siringa graduata da 10 ml e adattatore - A.I.C. n. 041122084 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,75.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Epitiram» (levetiracetam) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Epitiram» (levetiracetam) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01464

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Tillomed»

Estratto determina n. 166/2023 del 28 febbraio 2023

Medicinale: PANTOPRAZOLO TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050268010 (in base 10);

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050268022 (in base 10);

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050268034 (in base 10);

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050268046 (in base 10);

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 (5x10) flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050268059 (in base 10);

Composizione:

principio attivo: pantoprazolo.

Officine di produzione:

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

GBA Pharma GmbH - Ernst-Abbe-Str. 40 89079 Ulm - Germania;

MIAS Pharma Limited - Suite 2, Stafford House, Strand Road - Portmarnock, comma Dublin - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

esofagite da reflusso;

ulcera gastrica e duodenale;

sindrome di Zollinger-Ellison e altri stati patologici di ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050268010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,92;

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050268034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 28,31;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,74.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantoprazolo Tillomed» (pantoprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Tillomed» (pantoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni deil medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01465

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 169/2023 del 1° marzo 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 15 febbraio 2018 con conseguente modifica degli stampati, relativamente al medicinale: EZETIMIBE SANDOZ (042785).

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«10 mg compresse» (tutte le confezioni).

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 - Origgio (VA) - Italia - codice fiscale 00795170158.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0441/001/R/001.

Codice Pratica: FVRMC/2017/73.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ezetimibe Sandoz» nelle seguenti confezioni:

042785016 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL;

042785028 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

042785030 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

042785042 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

042785055 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

042785067 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

042785079 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

042785081 - «10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL;

042785093 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

042785105 - «10 mg compresse» 84 compresse in blister AL/AL;

042785117 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL;

042785129 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

042785131 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

042785143 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL confezione ospedaliera;

042785295 - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

042785307 - «10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE;

è modificata a seguito delle variazioni di seguito indicate approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS) Austria:

C1B/2016/1768 - AT/H/0441/001/IB/012 – Variazione di tipo IB - C.I.2 *a)* Adeguamento degli stampati a quelli del medicinale di riferimento Ezetrol che comporta anche l'aggiunta di una nuova indicazione terapeutica.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

«Ezetimibe Sandoz» è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) nei pazienti con malattia coronarica (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (SCA) quando aggiunto alla terapia con statine in corso o avviato in concomitanza con una statina.

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe di rimborsabilità e prezzo invariate.

Adeguamento al *QRD Template*; modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura;

C1B/2020/622 - AT/H/0441/001/IB/026 – Variazione di tipo IB - C.I.z) Modifica dei paragrafi 2, 4.4, 6.3, 6.5, 6.6, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura per adeguamento alla linea guida eccipienti;

C1A/2022/860 - AT/H/0441/IA/029/G - *Grouping* di variazione di tipo IA composto da:

variazione tipo IA - B.II.d.2.a Modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

variazione tipo IA - B.II.e.6.b. Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto; variazione tipo IA - A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente(se precisato nel fascicolo): eliminazione del sito produttore della sostanza attiva; variazione tipo IA - B.II.e.1.b.3 Soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica; variazione tipo IA - B.II.e.1.b.3 Soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica: eliminazione blister aqua BA che comporta di conseguenza l'eliminazione delle seguenti confezioni autorizzate con il blister PVC/PVDC/Alu:

042785156 «10 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785168 «10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785170 «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785182 «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785194 «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785206 «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785218 «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785220 «10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785232 «10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785244 «10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785257 «10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785269 «10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785271 «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042785283 «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01466

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di landiololo cloridrato, «Landiobloc».

Estratto determina AAM/PPA n. 170/2023 del 1° marzo 2023

Autorizzazione variazione: l'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della variazione di tipo II approvata dallo stato membro di riferimento (RMS) Olanda: C.I.4 - Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.3, 6.5 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo allo scopo di modificare lo schema posologico sulla base di aggiornamenti da studi clinici e nuovi dati di letteratura, correggere età pazienti coin-

volti in studio pediatrico, eliminare informazioni su pH ed osmolarità e modifiche editoriali, relativamente al medicinale: LANDIOBLOC.

Numero A.I.C. e confezione:

044274013 - «300 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Titolare A.I.C.: Amomed Pharma GMBH con sede legale Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna - Austria.

Codice procedura europea: NL/H/3368/001/II/020.

Codice pratica: VC2/2022/130.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01467

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina n. aRM AIFA/2023 AIP 2015-2022 del 1° marzo 2023

Con la determina n. aRM AIFA/2023 AIP 2015-2022 del 1° marzo 2023 sono revocati, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, i codici AIP di seguito elencati:

BB Farma S.r.l.

Medicinale: LACIPIL
confezione A.I.C. n. 039331018
data rinuncia AIP: 19 febbraio 2015

Medicinale: SANDIMMUN NEORAL
confezione A.I.C. n. 039332010
data rinuncia AIP: 19 febbraio 2015

Medicinale: LOVETTE
confezione A.I.C. n. 039502012
data rinuncia AIP: 19 febbraio 2015

Medicinale: GENTALYN
confezione A.I.C. n. 039923014
data rinuncia AIP: 19 febbraio 2015

Medicinale: FLUIMUCIL
confezione A.I.C. n. 039654013
data rinuncia AIP: 19 febbraio 2015

Medicinale: BRUFEN
confezione A.I.C. n. 041238027
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: NORVASC
confezione A.I.C. n. 039670029
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015
confezione A.I.C. n. 039670031
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015
confezione A.I.C. n. 039670043
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015
confezione A.I.C. n. 039670056
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: STILNOX
confezione A.I.C. n. 037958055
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: TRAVELGUM
confezione A.I.C. n. 038853026
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL
confezione A.I.C. n. 037959057
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: COSAAR
confezione A.I.C. n. 041680012
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: COZAAR
confezione A.I.C. n. 041971019
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: GRANOCYTE
confezione A.I.C. n. 042164018
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: MENINGITEC
confezione A.I.C. n. 042169019
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: ZOVICREM LABIALE
confezione A.I.C. n. 042518011
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: MAXALT
confezione A.I.C. n. 042834010
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: ZOVIRAX LABIALE
confezione A.I.C. n. 040946016
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: TRIATEC
confezione A.I.C. n. 037956036
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Medicinale: DAFLON
confezione A.I.C. n. 037739048
data rinuncia AIP: 27 febbraio 2015

Pricetag S.p.a.

Medicinale: TRITACE
confezione A.I.C. n. 043945017
data rinuncia AIP: 20 aprile 2016

General Pharma Solutions S.p.a.

Medicinale: SORTIS
confezione A.I.C. n. 045096017
data rinuncia AIP: 31 marzo 2017
Pricetag S.p.a.
Medicinale: BUSCAPINA
confezione A.I.C. n. 044956011
data rinuncia AIP: 18 aprile 2017
Medicinale: SORTIS
confezione A.I.C. n. 045080013
data rinuncia AIP: 18 aprile 2017
Medicinale: SINTONAL
confezione A.I.C. n. 045193012
data rinuncia AIP: 18 aprile 2017
General Pharma Solutions S.p.a.
Medicinale: CELESTODERM-V
confezione A.I.C. n. 045347010
data rinuncia AIP: 21 novembre 2017
BB Farma S.r.l.
Medicinale: ENTEROGERMINA
confezione A.I.C. n. 040492023
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: MUSCORIL
confezione A.I.C. n. 038480024
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: VOLTAREN EMULGEL
confezione A.I.C. n. 037959069
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: MIRANOVA
confezione A.I.C. n. 038303018
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: BACTROBAN
confezione A.I.C. n. 039169014
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
confezione A.I.C. n. 039169026
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: DALACIN T
confezione A.I.C. n. 040481018
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: DONA
confezione A.I.C. n. 043163017
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: IBUSTRIN
confezione A.I.C. n. 040487011
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: PEVARYL
confezione A.I.C. n. 038693014
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: TAVOR
confezione A.I.C. n. 038860019
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: CIPROFLOXACINA SANDOZ
confezione A.I.C. n. 042851016
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
confezione A.I.C. n. 042851028
data rinuncia AIP: 5 dicembre 2018
Medicinale: PERINDOPRIL SANDOZ
confezione A.I.C. n. 042852018
data rinuncia AIP: 5 marzo 2019
Medicinale: DIPROSALIC
confezione A.I.C. n. 037955010
data rinuncia AIP: 5 marzo 2019
Pricetag S.p.a.
Medicinale: TRIATEC
confezione A.I.C. n. 043315011
data rinuncia AIP: 6 marzo 2019
confezione A.I.C. n. 043315023
data rinuncia AIP: 5 marzo 2019
confezione A.I.C. n. 043315035
data rinuncia AIP: 1° ottobre 2019
BB Farma S.r.l.
Medicinale: XANAX
confezione A.I.C. n. 039573047
data rinuncia AIP: 1° ottobre 2019
confezione A.I.C. n. 03957350
data rinuncia AIP: 1° ottobre 2019
confezione A.I.C. n. 039573062
data rinuncia AIP: 1° ottobre 2019
Gekofar S.r.l.
Medicinale: TRIATEC
confezione A.I.C. n. 043223039
data rinuncia AIP: 3 giugno 2021
Medifarm S.r.l.
Medicinale: BRUFEN
confezione A.I.C. n. 042830012
data rinuncia AIP: 10 settembre 2021
Medicinale: CILOXADEX
confezione A.I.C. n. 045688013
data rinuncia AIP: 10 settembre 2021
Medicinale: GUTTALAX
confezione A.I.C. n. 046975013
data rinuncia AIP: 10 settembre 2021
BB Farma S.r.l.
Medicinale: STILNOX
confezione A.I.C. n. 037958028
data rinuncia AIP: 8 ottobre 2021
confezione A.I.C. n. 037958030
data rinuncia AIP: 8 ottobre 2021
confezione A.I.C. n. 037958042
data rinuncia AIP: 8 ottobre 2021
confezione A.I.C. n. 037958067
data rinuncia AIP: 8 ottobre 2021
GMM Farma S.r.l.
Medicinale: HALCION
confezione A.I.C. n. 044935029
data rinuncia AIP: 17 gennaio 2022
Pricetag S.p.a.
Medicinale: DEPAKIN
confezione A.I.C. n. 045699016
data rinuncia AIP: 3 ottobre 2022
Medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN
confezione A.I.C. n. 045079011
data rinuncia AIP: 3 ottobre 2022
confezione A.I.C. n. 045079023
data rinuncia AIP: 3 ottobre 2022
Medicinale: RAMILICH
confezione A.I.C. n. 045636038
data rinuncia AIP: 3 ottobre 2022
confezione A.I.C. n. 045636040

data rinuncia AIP: 3 ottobre 2022

Medicinale: FLUIMUCIL

confezione A.I.C. n. 047933039

data rinuncia AIP: 3 ottobre 2022

confezione A.I.C. n. 047933041

data rinuncia AIP: 3 ottobre 2022

23A01510

Avviso relativo alla determina n. 14 del 24 gennaio 2023, recante: «Classificazione del medicinale per uso umano "Xempozyme", ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189».

Si rende noto che nel solo titolo della determina n. 14 del 24 gennaio 2023, recante: «Classificazione del medicinale per uso umano "Xempozyme", ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2023, è stata indicata una errata denominazione del medicinale autorizzato per procedura centralizzata. Il nome corretto è XENPOZYME.

23A01511

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, a seguito di fallimento e mancato rinnovo relativo all'anno 2022, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti Pescara con il seguente provvedimento:

determinazione dirigenziale: n. 22 del 20 gennaio 2023;

numero marchio: 152-CH;

impresa: Pietro Ferrante Psquared S.r.l.;

sede: Altino (CH).

23A01472

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna in quanto dal 16 dicembre 2022 ha dichiarato di aver cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e in data 28 febbraio 2023 la stessa ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Impresa individuale: «Spataro Vincenzo», sede in Palermo (PA) - via Vittorio Emanuele n. 179 - assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi n. «191 PA».

23A01473

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Piedimonte Matese.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2019, è stato nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Piedimonte Matese (CE), nelle persone del dott. Michele Lastella, della dott.ssa Mailyn Flores e del dott. Raffaele Marcello, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che i tre suddetti componenti hanno presentato le dimissioni, con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 2022, è stata nominata la nuova commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Gianluca Orlando, della dott.ssa Rossana Nuzzo e della dott.ssa Giuliana Semprebuono.

Atteso che il suddetto dott. Gianluca Orlando ha presentato le dimissioni, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 2023, è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Massimo Buono, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, in sostituzione del dott. Gianluca Orlando.

23A01468

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pizzone.

Il Comune di Pizzone (IS), con deliberazione n. 44 del 12 novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2023, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della rag. Pasqualina Rago, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A01469

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pietradefusi.

Il Comune di Pietradefusi (AV), con deliberazione n. 36 del 18 dicembre 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2023, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Vittorio Martino, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A01470

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previsti nel bando transnazionale congiunto 2023 lanciato da KDT JU, nell'ambito dei Partenariati Horizon Europe - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 42295 del 28 febbraio 2023 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 186485 del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia investimento, Intervento 2.2 partenariati - per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 17,00 del 3 maggio 2023 (*pre proposal*) ed entro e non oltre le ore 17,00 del 19 settembre 2023 (*full proposal*).

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile dalla data del 1° marzo 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

23A01471

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-059) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.